

Sindacale

- S48-26 - Nota di Confindustria sulle commissioni per il recupero dei crediti della patente - Elaborata da Confindustria una nota sul decreto dirigenziale dell'INL sulla costituzione delle commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente

Fiscalità

- F26-26 - Pnrr, nuovo bando Cdp per gli alloggi universitari: domande entro il 29 giugno 2026 - Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato il nuovo Avviso per l'assegnazione di contributi finalizzati alla messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti universitari, nell'ambito del PNRR. La misura, con una dotazione complessiva di almeno 579 milioni di euro, è rivolta a soggetti pubblici e privati e prevede una procedura a sportello. Le domande possono essere presentate fino al 29 giugno 2026 tramite il portale CDP

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U34-26 - Pnrr: tutte le semplificazioni per accelerare la realizzazione di alloggi universitari - Aggiornata alle novità del DL 19/2026 la nota tecnica Ance sulle misure per agevolare la realizzazione di residenze universitarie finanziate con fondi Pnrr, con focus sulle semplificazioni procedurali e urbanistiche introdotte per accelerare gli interventi
- U35-26 - Permesso di costruire: sì al silenzio-assenso per la domanda non conforme alla legge - Il Consiglio di Stato conferma la semplificazione del DI Pnrr. Il silenzio-assenso si forma se l'istanza è completa degli elementi essenziali richiesti dalla normativa

Lavori Pubblici

- LL.PP.13-26 - Pubblicato in Gazzetta il decreto-legge Commissari (n. 32/2026) - In Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge "Commissari" (n. 32/2026) che contiene diverse disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, razionalizzare assetti commissariali già esistenti e promuovere condizioni omogenee per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime
- LL.PP.14-26 - Codice appalti: l'ANAC aggiorna le FAQ operative - Pubblicato l'aggiornamento al 13 febbraio 2026 delle FAQ sul D.lgs. 36/2023, con chiarimenti applicativi su diversi aspetti delle procedure di affidamento

Sicurezza e normativa tecnica

- N15-26 - Settantesimo elenco dei soggetti abilitati alla verifica delle attrezzature di lavoro - Adottato, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il settantesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

S48-26 - Nota di Confindustria sulle commissioni per il recupero dei crediti della patente

Elaborata da Confindustria una nota sul decreto dirigenziale dell'INL sulla costituzione delle commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente

Facendo seguito alla notizia S42-26 di ANCE FVG Informa n°10/2026, dal titolo "Costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente", si riporta in allegato la nota elaborata da Confindustria.

Le Commissioni, istituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 (cosiddetto decreto attuativo della patente a crediti), deliberano in merito agli adempimenti necessari al recupero dei crediti della patente, affinché l'impresa o il lavoratore autonomo possano tornare a operare (raggiungimento di un punteggio minimo pari a 15 crediti).

Patente a crediti – Recupero del punteggio – Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026 dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

GIO 19/03/2026

**Fabio Pontrandolfi**

Con il Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026 (allegato), l'Ispettorato nazionale del lavoro individua i criteri e le modalità per il recupero del punteggio della patente a crediti nelle ipotesi in cui sia stato decurtato a seguito delle violazioni in materia di salute e sicurezza.

Per cogliere gli elementi rilevanti del provvedimento dell'INL, è necessario ripercorrere brevemente la previsione alla quale il provvedimento stesso dà attuazione.

Secondo il Decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 (art. 7), il recupero fino a 15 crediti per le imprese e i lavoratori autonomi è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I -bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri nei quali si è verificata la violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, Virgola 4, let. a).

Alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Tanto premesso, il Decreto dell'INL – su conforme parere del Ministero del lavoro – ha emanato il provvedimento in commento, anche in esito al confronto con le parti sociali, che ha consentito di fissare alcuni criteri di fondo di particolare interesse per le imprese (il provvedimento riguarda anche i lavoratori autonomi).

L'articolo 1 riguarda la costituzione delle Commissioni territoriali (con una disposizione specifica per le province autonome di Trento e Bolzano e per la Sicilia)

Istituita su base regionale (disposizione che precisa il più generico riferimento "territoriale" contenuto nel decreto ministeriale), la Commissione è composta dal Direttore interregionale dell'INL (o un dirigente da lui delegato), da un funzionario ispettivo esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal Direttore regionale dell'INAIL (o da un dirigente da lui delegato) e da un funzionario dell'INAIL esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Alla riunione della Commissione vengono invitati - senza diritto di voto - un rappresentante della ASL, esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il RLST.

A questo proposito, si ricorda che il riferimento al RLST è contenuto nel richiamato decreto ministeriale del 2024. Nel corso del confronto con le parti sociali, Confindustria ha evidenziato che il RLST deve essere necessariamente quello indicato dall'Organismo paritetico "*competente per settore*" iscritto nel Repertorio previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 81/2008. Esclusa la partecipazione del RLS aziendale, si è discusso delle ipotesi nelle quali manca l'Organismo paritetico (ovvero nel caso in cui lo stesso non sia iscritto nel Repertorio) ovvero nelle quali non sia designato il RLST, al fine di escludere che alla Commissione possano partecipare RLST non indicati dalla pariteticità del settore. All'esito del confronto, quindi, resta confermato che, in assenza di Organismo paritetico iscritto al Repertorio e competente per settore o in mancanza di RLST, non sarà disposto alcun invito alla partecipazione. La Commissione individua l'Organismo paritetico al quale chiedere il nominativo del RLST attraverso la consultazione del Repertorio previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 81/2008. Resta il dubbio dell'individuazione nell'ipotesi in cui vi siano più RLST per il medesimo ambito regionale, che potrà essere risolto nelle Linee guida che saranno adottate a norma dell'articolo 5 del decreto direttoriale.

Per le aziende aderenti al sistema di Confindustria, in mancanza di un Organismo paritetico iscritto nel Repertorio, alle Commissioni non potrà partecipare alcun rappresentante, con esclusione di soggetti espressione di settori differenti individuati da altri Organismi paritetici.

Restano, ovviamente, salve le ipotesi in cui (come nel caso dell'edilizia) la contrattazione collettiva di settore abbia costituito l'Organismo paritetico, questo sia iscritto al Repertorio e comunichi alla Commissione il nominativo del RLST.

L'articolo 2 riguarda *l'ambito territoriale di competenza delle Commissioni*. È stato scelto il criterio della sede legale dell'impresa o del domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente (ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano), anche se, poiché la patente è unica per l'intera azienda, questo criterio rischia di concentrare il peso del percorso di recupero (e di lavoro per le Commissioni) nelle regioni del Centro-Nord.

L'articolo 3 riguarda la richiesta di integrazione del punteggio.

Per individuare l'impresa interessata al recupero del punteggio, occorre fare riferimento al comma 10 dell'articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, che richiama la condizione determinata dalla riduzione del punteggio al di sotto dei 15 punti. Quindi per poter fare la richiesta di integrazione del punteggio, l'azienda deve necessariamente avere meno di 15 punti (e, quindi, trovarsi nell'impossibilità di operare in cantiere, salvo il

completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto). Prima di tale momento, infatti, l'incremento del punteggio avviene secondo le diverse modalità previste dall'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 (secondo i criteri attuativi contenuti nella [nota INL n. 288 del 15 luglio 2025](#)).

L'impresa interessata all'integrazione dei crediti deve trasmettere in via telematica alla segreteria della Commissione (anche attraverso apposita modulistica che sarà definita dall'Ispettorato del lavoro), un'istanza motivata di recupero dei crediti, allegando ogni documentazione utile (provvedimenti sanzionatori, relazione tecnica sulle misure adottate).

Poiché l'iniziativa per il recupero dei crediti spetta all'azienda interessata, il decreto sottolinea che alla documentazione può essere allegata una proposta di Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi.

Intendiamo soffermarci specificamente sulla richiesta di audizione. Si tratta, infatti, di un profilo rilevante, introdotto nel confronto con le parti sociali su richiesta di Confindustria, volta ad assicurare all'impresa interessata un adeguato supporto che, vista la composizione della Commissione, non sarebbe stato altrimenti possibile garantire. Sia in fase di predisposizione del progetto per il recupero del punteggio sia in fase di audizione l'azienda può essere assistita, in modo da garantire un confronto adeguato con la Commissione, soprattutto per assicurare che le eventuali proposte di modifica da parte della Commissione siano coerenti con il numero dei punti recuperati, con la sostenibilità organizzativa e finanziaria dell'intervento e con la sua effettiva utilità per l'impresa.

L'articolo 4 descrive le modalità di svolgimento delle riunioni.

L'aspetto da sottolineare è la programmazione delle riunioni della Commissione, che effettua la convocazione di norma entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza completa da parte dell'azienda. Il calendario è concordato tra INL e INAIL, tenendo conto del settore interessato. La segreteria dell'INL trasmette poi i documenti alla ASL e al RLST. Tenendo conto che si tratta di un lasso temporale nel quale l'azienda, avendo meno di 15 crediti, non può operare in cantiere, occorre prestare particolare attenzione alla soglia dei 15 crediti, soprattutto nelle ipotesi nelle quali l'azienda sia destinataria di provvedimenti sanzionatori – sentenze passate in giudicato o notifica del verbale in tema di lavoro irregolare[1] - da cui consegue la decurtazione del punteggio.

L'articolo 5 costituisce la disposizione centrale del provvedimento, in quanto declina le modalità per il recupero del punteggio e presenta degli aspetti di particolare interesse per il ruolo dell'azienda nel procedimento di recupero del punteggio, come sottolineato con riguardo al precedente articolo 3.

Innanzitutto, il tema del *numero dei punti recuperabili*. Rispetto ad una prima opzione orientata a consentire di recuperare il numero minimo di punti per tornare a 15, è prevalsa la tesi per cui quello rappresenta il numero minimo. Si prevede, infatti, che la Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinché l'impresa possa recuperare un numero di crediti "*almeno sufficiente per tornare ad operare*". L'intensità delle misure adottate per il recupero consentirà di acquisire anche un numero di crediti superiore (fino a 15 punti complessivamente, come indicato nel successivo comma 5). Nell'ambito

dell'istruttoria, infatti, la Commissione attiva un apposito confronto con l'impresa interessata al recupero dei crediti, secondo le ipotesi che saranno individuate nelle Linee guida prima richiamate.

Gli adempimenti che saranno individuati ad esito del confronto con l'impresa (sia quelli proposti dall'impresa e accolti dalla Commissione, sia quelli eventualmente proposti dalla Commissione) sono proporzionali al numero di crediti che l'impresa è tenuta a recuperare affinché la patente sia nuovamente dotata di almeno 15 crediti.

Anche su questo aspetto, saranno le Linee guida a formulare i chiarimenti necessari.

L'interlocuzione con l'azienda, anche sulla base dell'eventuale progetto di recupero da questa presentato, *può comprendere proposte della Commissione*. Tali proposte potranno riguardare percorsi formativi sia per i responsabili delle violazioni (o, laddove non siano più in forza, di personale che svolge le medesime mansioni) sia per i lavoratori occupati nel cantiere interessato dalle violazioni (ovvero, laddove non più in forza, dei colleghi adibiti alle medesime mansioni). Dal testo emerge che il recupero del punteggio, sul versante della formazione, coinvolge esclusivamente l'ambito del cantiere interessato alla violazione e non l'intera azienda. L'altra possibile proposta da parte della Commissione, che, in questo caso, può estendersi all'intera azienda, riguarda l'adozione di investimenti in materia di salute e sicurezza richiamati dall'articolo, 5, comma 4, lett. a), del DM 132/2024 che, per comodità, si riportano nella tabella seguente.

-
- | | |
|---|--|
| 1 | Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| 2 | Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile» |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| 3 | Investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, Comma 2, E 37, Comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 |
|---|--|
-
- | | |
|---|---|
| 4 | Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza |
|---|---|
-

5 Utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'INAIL

6 Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

7 Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS

L'Ispettorato nazionale del lavoro adotterà – insieme all'INAIL - delle *Linee guida* anche per individuare modalità e criteri per uniformare l'attività delle Commissioni. Nel medesimo documento, saranno ricomprese anche indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi) nonché le tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale. Tenendo conto della possibile complessità degli interventi, è stabilito già in questo provvedimento che il recupero dei crediti potrà avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione: l'acquisizione parziale di crediti può, quindi, consentire anche di raggiungere in una prima fase il numero minimo, per poter riattivare l'attività, per poi proseguire l'azione correttiva ed acquisire ulteriore punteggio.

Verifica della realizzazione dell'intervento. La Commissione accerterà l'avvenuto adempimento delle azioni contenute nel progetto di recupero del punteggio: a seguito di richiesta dell'impresa (una volta adempiute le misure convenute), la Commissione si riunirà (di norma) entro 15 giorni ed entro i successivi 15 delibererà definitivamente, con riassegnazione del punteggio. Di tali termini occorre tener conto, insieme ai 20 iniziali (per la prima riunione) e al tempo per la realizzazione delle misure concordate in vista della ripresa dell'attività imprenditoriale. Si ricorda, infatti, che, anche se le misure possono riguardare specificamente il luogo in cui si è verificato l'evento, l'impossibilità di svolgere attività "in cantiere" riguarda l'intera impresa.

L'articolo 6 introduce un monitoraggio annuale da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sull'attività delle Commissioni e l'eventuale modifica delle Linee guida (e anche del provvedimento stesso) in esito al monitoraggio stesso.

Ci riserviamo ulteriori comunicazioni all'esito dell'adozione delle Linee guida richiamate nel provvedimento.

[1] V. [nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026](#)



*Direzione centrale vigilanza e
sicurezza del lavoro*

Alle Direzioni interregionali del lavoro

Agli Ispettorati d'area metropolitana e
agli Ispettorati territoriali del lavoro

All'INPS
Direzione centrale entrate

All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Al Comando generale della Guardia di finanza

Al Coordinamento tecnico delle Regioni

e p.c.

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Alla Provincia autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: patente a crediti e decurtazioni per lavoro "nero".

Con la conversione, da parte della L. n. 198/2025, del D.L. n. 159/2025 sono state introdotte alcune importanti novità in relazione alla c.d. patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, rispetto alle quali, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 603 del 22 gennaio 2026, si forniscono le prime indicazioni.

L'art. 3, comma 4, lett. a) n. 1), del citato decreto-legge introduce anzitutto un nuovo comma 7-bis all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, in ragione del quale ***"per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza"***.

Al contempo, viene modificato l'Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e vengono accorpate le violazioni di cui ai punti da 21 a 23, in materia di lavoro sommerso, in un'unica previsione – al punto 21 – che prevede **la decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore**, per il quale viene applicata la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.

Resta sostanzialmente immutato, invece, il punto 24 del medesimo Allegato I-bis, che contempla un'ulteriore decurtazione di un punto, anche questa per ciascun lavoratore, laddove sia stata contestata anche l'aggravante di cui al comma 3-*quater* del medesimo art. 3, per *“l'impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”*.

Tanto premesso, occorre precisare che l'art. 3, comma 5, del decreto-legge ha stabilito che le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche **sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026**. In relazione agli illeciti commessi prima di tale data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008.

Pertanto, a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse a far data dal 1° gennaio 2026, **le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall'eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004**. Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l'adozione dell'ordinanza ingiunzione atteso che, **ai soli fini della decurtazione dei crediti**, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi *“accertamenti definitivi”*. Eventuali sopravvenute circostanze, che vadano ad incidere sulla efficacia dei verbali, come nel caso di ordinanza di archiviazione, ovvero di impugnazione e annullamento della successiva O.I. da parte della A.G., comporteranno la riassegnazione dei crediti originariamente decurtati.

Allo stesso modo, per tali violazioni non troverà evidentemente applicazione la disposizione, contenuta al comma 6, ultimo periodo, dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo la quale *“se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”*. La ragione della inapplicabilità di tale disposizione è da individuarsi nel dato testuale del punto 21 dell'Allegato I-bis il quale stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti *“per ciascun lavoratore irregolare”*; tale previsione, introdotta in sede di modifica dell'Allegato, risponde all'esigenza di rafforzare l'efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l'adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell'ambito della patente a crediti, in coerenza con la *ratio legis* volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive.

Pertanto, ove ad esempio sia stato accertato l'impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione totale sarà pari al punteggio previsto al punto 21 moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando eventualmente, rispetto a quelli interessati, anche l'aggravante di cui al numero 24.

Per tutte le ulteriori violazioni di natura penale contenute nel medesimo allegato, le decurtazioni continueranno ad avvenire in ragione dei provvedimenti di cui all'art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, ossia delle sentenze penali passate in giudicato.

Come già evidenziato, per gli illeciti amministrativi commessi tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025, la decurtazione viene effettuata a seguito di una ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, secondo la disciplina previgente alla novella del D.L. n. 159/2025, con particolare riferimento alle ulteriori fattispecie già previste dai numeri 22 e 23 dell'Allegato I-bis.

Verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo

Qualora nel corso degli accertamenti sia emersa la presenza di lavoratori “in nero” sarà necessario comunicare che i crediti della patente saranno decurtati secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. Di conseguenza, nella redazione del verbale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo il personale ispettivo avrà cura di inserire nella parte della motivazione, come noto a “compilazione libera”, il seguente periodo:

“In forza delle violazioni accertate con il presente verbale saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (5 crediti per ciascun lavoratore interessato nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3-quater del D.Lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”.

Verbale di prescrizione

Anche nel verbale di prescrizione riferibile alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 occorre inserire l’informazione che, qualora risulti “l’inadempimento alla prescrizione” – e di conseguenza, l’organo di vigilanza sia tenuto a darne comunicazione al pubblico ministero e al contravventore, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 758/1994 – l’eventuale conseguente provvedimento definitivo potrà comportare la decurtazione dei crediti della patente.

Di conseguenza, nel verbale di prescrizione, nelle avvertenze finali già precompilate, il personale ispettivo avrà cura di aggiungere il seguente periodo:

“In caso di inottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite in relazione alle violazioni di cui all’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l’eventuale provvedimento definitivo adottato dall’Autorità Giudiziaria potrà comportare la decurtazione dei relativi crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008”.

Ordinanza ingiunzione divenuta definitiva

Anche in tal caso sarà necessario indicare nell’ordinanza ingiunzione un periodo del seguente tenore:

“In forza delle violazioni oggetto della presente ordinanza ingiunzione divenuta definitiva saranno operate le conseguenti decurtazioni di crediti alla patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (1 credito per la violazione di cui all’articolo 3, comma 3 lett. a) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73; 2 crediti per la fattispecie di cui alla lett. b) del medesimo articolo; 3 crediti per la fattispecie di cui alla lett. c) del medesimo articolo nonché, se accertata altresì la violazione di cui art. 3, comma 3-quater del D.Lgs. n. 286/1998, 1 credito per ciascun lavoratore interessato)”.

Poiché in un medesimo verbale emesso a decorrere dal 1° gennaio 2026 potranno essere contestati anche illeciti commessi in data antecedente al 1° gennaio 2026 e pertanto ricadenti nella previgente disciplina, si raccomanda il personale ispettivo, in sede di redazione del rapporto ai sensi dell’articolo 17 della L. n. 689/1981, di mettere in evidenza le contestazioni per le quali la decurtazione consegua alla emanazione di una O.I. divenuta definitiva.

Referenti PAC

La decurtazione dei crediti sarà effettuata sul portale da parte dei “referenti PAC”, sia in forza di verbali/ordinanze ingiunzione emanati da questo Ispettorato, sia in forza di verbali emessi dagli altri organi di vigilanza o di sentenze definitive; ciò sino al rilascio di ulteriori implementazioni del sistema informatico.

Resta ferma la possibilità da parte del dirigente, tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative, di individuare ulteriori referenti preferibilmente sino ad un massimo di 5 unità.

A tal fine verrà resa disponibile una apposita attività in “Organigramma” alla quale sarà possibile associare il personale interessato.

Al dirigente è assegnato un ruolo di “supervisore”, che consente di visualizzare le decurtazioni registrate e di annullare quelle inserite dal personale della propria struttura. Tale ruolo potrà essere delegato secondo le usuali modalità previste dall’applicazione Organigramma.

IL DIRETTORE CENTRALE

Aniello PISANTI



Aniello Pisanti
ISPETTORATO
NAZIONALE
DEL LAVORO
22.01.2026
18:24:27
GMT+01:00



VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTO, in particolare, l'articolo 29, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare” che, al comma 19, ha introdotto modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”;

VISTO altresì l'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 che prevede di individuare gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 27, comma 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008 secondo il quale “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8”;

VISTO il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale prevede che “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2024, n. 221 recante “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 1, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 secondo il quale *“nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a)”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 *“alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale”*;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione delle Commissioni di cui sopra sull'intero territorio nazionale;

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla nota prot. n. 2477 del 5 marzo 2026;

Articolo 1

(Costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008)

1. Sono costituite, presso ogni ambito regionale, le Commissioni di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 così composte:

- il direttore interregionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o dirigente dallo stesso delegato;
- un funzionario individuato dal direttore interregionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale;
- il direttore regionale dell'INAIL o dirigente dallo stesso delegato;
- un funzionario individuato dal direttore regionale dell'INAIL, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro e l'INAIL comunicano reciprocamente i componenti di ciascuna Commissione nonché eventuali sostituzioni, anche temporanee, di ciascuno di essi.

3. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante delle ASL esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). L'invito, ai fini della individuazione del RLST, è trasmesso, con preavviso non inferiore a 10 giorni, all'Organismo paritetico (OP) iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2008 competente per settore. L'Organismo paritetico comunica il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale da invitare.

4. Le Linee guida di cui all'art. 5, comma 4, forniscono le necessarie ulteriori indicazioni volte alla individuazione dei partecipanti ai lavori della Commissione.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assegnate alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

6. Ai componenti delle Commissioni e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, fatti salvi gli ordinari trattamenti di missione da parte delle amministrazioni di appartenenza.

Articolo 2

(Ambito di competenza)

1. L'ambito di competenza di ciascuna Commissione è individuato in relazione alla sede legale dell'impresa o al domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano.

2. In relazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi con sede e domicilio presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nella Regione Sicilia, sono competenti, rispettivamente, le Commissioni operanti nella Regione Veneto e nella Regione Calabria.

Articolo 3

(Richiesta di integrazione dei crediti)

1. L'impresa e il lavoratore autonomo interessati alla integrazione dei crediti trasmettono in via telematica alla segreteria della Commissione, anche attraverso apposita modulistica, istanza motivata di recupero crediti, allegando ogni documentazione utile (provvedimenti sanzionatori, relazione tecnica sulle misure adottate). Alla documentazione di cui al presente comma può essere allegata una proposta di Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi.

Articolo 4

(Svolgimento delle riunioni)

1. Le Commissioni si riuniscono presso la sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche in modalità videoconferenza per tutti o alcuni dei partecipanti, secondo un calendario stabilito di comune accordo tra il direttore interregionale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o suo delegato e il direttore regionale INAIL o suo delegato.

2. La convocazione delle riunioni avviene di norma entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza completa.

3. Il calendario delle riunioni è stabilito, ove possibile, tenendo conto dello specifico settore in cui operano le imprese e i lavoratori autonomi interessati. La segreteria trasmette ai rappresentanti ASL e RLST la documentazione necessaria alla valutazione.

Articolo 5

(Recupero dei crediti)

1. La Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinché l'impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare.

2. Nell'ambito dell'istruttoria la Commissione attiva un apposito confronto con l'impresa e il lavoratore autonomo interessati al recupero dei crediti nelle ipotesi individuate dalle Linee guida di cui al comma 4.

3. Ai fini del comma 1 la Commissione può richiedere:

- l'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l'impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;
- l'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l'impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;
- la realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro e l'INAIL individuano modalità e criteri per uniformare l'attività delle Commissioni attraverso l'emanazione di apposite Linee guida. Nell'ambito delle Linee guida sono ricomprese indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale.

5. Gli adempimenti di cui al comma 2 sono proporzionali al numero di crediti che l'impresa e il lavoratore autonomo sono tenuti a recuperare affinché la patente sia nuovamente dotata di almeno 15 crediti. La realizzazione degli adempimenti non può comunque comportare un accredito di più di 15 crediti.

6. Su richiesta dell'impresa e del lavoratore autonomo cui competono gli adempimenti di cui al comma 2, la Commissione si riunisce di norma entro i successivi 15 giorni lavorativi, per deliberare, entro i successivi 15 giorni, sulla effettiva realizzazione degli stessi. Ad esito della deliberazione la Commissione provvede alla riassegnazione dei crediti.

7. Il recupero dei crediti può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione, fermo restando il limite massimo di crediti riassegnabili.

Articolo 6

(Monitoraggi)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro effettua un monitoraggio annuale sull'efficacia e sull'applicazione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente a crediti.

2. Sulla base degli esiti del monitoraggio e dell'esperienza applicativa, l'Ispettorato nazionale del lavoro può proporre l'aggiornamento delle disposizioni di cui al presente provvedimento e la revisione delle Linee guida di cui all'articolo 5, comma 4.

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO

Danilo PAPA



PAPA DANILO
ISPETTORATO
NAZIONALE DEL LAVORO
Dirigente
06.03.2026 11:07:00
GMT+02:00

F26-26 - Pnrr, nuovo bando Cdp per gli alloggi universitari: domande entro il 29 giugno 2026

Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato il nuovo Avviso per l'assegnazione di contributi finalizzati alla messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti universitari, nell'ambito del PNRR. La misura, con una dotazione complessiva di almeno 579 milioni di euro, è rivolta a soggetti pubblici e privati e prevede una procedura a sportello. Le domande possono essere presentate fino al 29 giugno 2026 tramite il portale CDP

È stato pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) l'Avviso pubblico per la concessione di contributi finanziari nell'ambito della Missione 4 del Pnrr – Componente 1, Investimento 5 "Student housing fund", introdotto a seguito della revisione del PNRR approvata dal Consiglio ECOFIN il 27 novembre 2025 che consente, attraverso la costituzione di un veicolo finanziario, di utilizzare parte dei fondi PNRR dopo la conclusione del Piano europeo.

L'attuazione della misura, come disciplinato dall'articolo 1, commi 884-893, della legge di bilancio 2026 (Legge 199/2025), è stata affidata dal Ministero dell'università e della ricerca a Cassa Depositi e Prestiti, mediante apposita convenzione.

Dotazione finanziaria e obiettivi

La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso è pari ad almeno 579 milioni di euro, destinati alla messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti universitari. È previsto che almeno il 40% delle risorse sia riservato a interventi localizzati nelle Regioni del Mezzogiorno.

Se le candidature non consentiranno il raggiungimento del suddetto obiettivo territoriale, CDP procederà all'ammissione di tutte le candidature pervenute in ordine cronologico, al fine di garantire il raggiungimento della milestone connessa all'investimento Pnrr.

Le risorse sono assegnate con procedura a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda i soggetti gestori, o promittenti tali, appartenenti a una delle seguenti categorie:

- imprese;
- operatori economici;
- soggetti privati (es. imprese, fondazioni, enti religiosi, persone fisiche);
- soggetti pubblici.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili interventi finalizzati alla messa a disposizione di alloggi o residenze per studenti universitari con almeno 18 posti letto, anche frazionati, mediante:

- recupero e ristrutturazione di immobili esistenti;
- demolizione e ricostruzione;
- nuova costruzione, con esclusione di interventi su aree greenfield ;

- interventi di riqualificazione energetica, miglioramento sismico e adeguamento funzionale.

Non sono ammissibili interventi relativi a strutture già utilizzate come alloggi o residenze universitarie alla data di pubblicazione dell'Avviso.

Come per il precedente bando MUR di cui al D.M. 481/2024, i soggetti ammissibili possono essere direttamente in possesso degli immobili da destinare a residenze o alloggi per studenti universitari, o aver già avviato le procedure per l'acquisizione della disponibilità degli immobili.

I beneficiari devono assicurare la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati ad alloggio per studenti per almeno 12 anni dalla messa a disposizione dei posti letto, garantendo la continuità annuale del posto assegnato; è ammesso l'uso diverso, anche a titolo oneroso, solo nei periodi o nelle parti non utilizzate per lo svolgimento delle attività didattiche, pena la decadenza delle agevolazioni e l'applicazione di sanzioni.

Entità del contributo

Per ciascun posto letto effettivamente messo a disposizione è riconosciuto un contributo fisso pari a 19.966,66 euro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'Avviso.

Sono previste riduzioni dell'importo in alcuni casi specifici relativi alla riproposizione di domande già presentate nell'ambito del precedente bando del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui al D.M. 481/2024.

In particolare, il contributo è pari a:

- 18.000 euro per posto letto in caso di rinuncia volontaria alla precedente candidatura e successiva riproposizione della domanda sul nuovo Avviso;
- 19.000 euro per posto letto qualora la domanda sia ripresentata non per rinuncia ma a seguito di esclusione dal precedente bando per risorse insufficienti a seguito della rimodulazione del target operata dalla revisione del PNRR approvata il 17 novembre 2025 e uno stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 non compatibile con la messa a disposizione dei posti letto entro i termini originari;
- 19.966,66 euro per le domande riproposte a seguito di esclusione dal precedente bando per incapienza delle risorse, qualora lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 risulti compatibile con il rispetto delle tempistiche previste.

Il contributo è erogato a valle della realizzazione dell'intervento e della messa a disposizione dei posti letto, ed è finalizzato a coprire una quota dei proventi da locazione relativi ai primi tre anni di gestione delle residenze universitarie.

Il contributo non copre i costi di realizzazione degli interventi, che restano integralmente a carico del soggetto proponente.

I contributi devono essere erogati entro il 30 giugno 2027, a seguito delle verifiche previste dall'Avviso in merito alla realizzazione degli interventi e alla effettiva messa a disposizione dei posti letto. A tal fine gli interventi di messa a disposizione dei posti letto devono essere conclusi entro il 15 maggio 2027, per consentire le verifiche tecniche e amministrative da parte di CDP e dell'Agenzia del Demanio. Eventuali variazioni del cronoprogramma, per

cause di forza maggiore, indipendenti dal Soggetto Beneficiario, dovranno essere approvati dal Comitato di Investimento e, comunque, la conclusione del cronoprogramma deve essere precedente a 15 maggio 2027.

Vincoli di destinazione e condizioni

I soggetti beneficiari devono:

- garantire canoni di locazione agli studenti di almeno il 15% inferiori rispetto ai valori medi di mercato (come da calcolo effettuabile tramite il simulatore presente nel Portale Fondi Nazionali ed Europei);
- riservare almeno il 30% dei posti letto, con canoni di locazione ulteriormente contenuti, agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, individuati attraverso graduatorie redatte dagli Organismi regionali territorialmente competenti per il diritto allo studio ai sensi della vigente legislazione regionale;
- assicurare per 12 anni la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati ad alloggio o residenza per studenti universitari.

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a decorrere dal 20 gennaio 2026 (ore 12:00) e non oltre il 29 giugno 2026 (ore 23:59), salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Le istanze devono essere trasmesse esclusivamente tramite il Portale Fondi Nazionali ed Europei di CDP (https://www.cdp.it/sitointernet/it/nuovo_bando_studentati_pnrr.page) previa registrazione e accreditamento al servizio telematico dedicato.

Valutazione delle domande

Le richieste sono sottoposte a istruttoria da parte di Cassa Depositi e Prestiti e alla successiva verifica di ammissibilità da parte del Comitato di Investimento, che valuta la sussistenza dei requisiti e il rispetto dei criteri e dei vincoli previsti dall'Avviso.

Al seguente link è disponibile l'Avviso pubblico CDP del 19 gennaio 2026 e i relativi allegati: https://www.cdp.it/sitointernet/it/nuovo_bando_studentati_pnrr.page .

U34-26 - Pnrr: tutte le semplificazioni per accelerare la realizzazione di alloggi universitari

Aggiornata alle novità del DL 19/2026 la nota tecnica Ance sulle misure per agevolare la realizzazione di residenze universitarie finanziate con fondi Pnrr, con focus sulle semplificazioni procedurali e urbanistiche introdotte per accelerare gli interventi

Per accelerare la realizzazione di nuovi alloggi per studenti universitari finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), il legislatore ha introdotto una serie di misure di semplificazione urbanistica ed edilizia volte a favorire la riconversione del patrimonio edilizio esistente.

In questa direzione si inserisce l' articolo 1-quater della Legge 338/2000 , introdotto dal Decreto-legge 19/2024 , che disciplina un regime speciale per il cambio di destinazione d'uso degli immobili destinati a residenze universitarie, prevedendo deroghe agli strumenti urbanistici, semplificazioni procedurali e specifiche agevolazioni sugli standard urbanistici. Di seguito, le principali disposizioni introdotte:

- è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di immobili quali residenze universitarie anche in deroga a eventuali prescrizioni e limitazioni dello strumento urbanistico o di specifiche normative statali e regionali (comma 1);
- gli interventi edilizi connessi al mutamento della destinazione d'uso (ossia manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) sono realizzabili mediante Scia. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, se implicano modifiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo le previsioni del Dpr 380/2001 (comma 2);
- gli interventi di ristrutturazione edilizia possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35% della volumetria originaria, legittima o legittimata (comma 7);
- gli alloggi e le residenze per studenti finanziati dal Pnrr non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree a standard ai sensi del DM 1444/1968 e delle disposizioni regionali, né all'obbligo della dotazione minima dei parcheggi ai sensi della Legge 1150/1942 (comma 4);
- sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso (comma 5);
- sono riconosciuti di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree impermeabilizzate (ad esempio aree destinate a parcheggi, depositi, ecc.) in residenze universitarie e per essi è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14 del Dpr 380/2001 (comma 2-bis).

Per accelerare ulteriormente la realizzazione di studentati finanziati dal Pnrr , il quadro normativo è stato recentemente rafforzato dal Decreto-legge 19/2026 , che ha introdotto ulteriori misure per velocizzare gli interventi. Si prevede infatti che, qualora lo strumento urbanistico richieda l'approvazione preventiva di un piano attuativo o di un altro piano di secondo livello comunque denominato, la stessa non sia necessaria e gli interventi, in presenza della necessità di realizzare opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già

esistenti da cedere al Comune, possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del Dpr 380/2001 (nuovo comma 2-ter).

Per un'analisi dettagliata delle disposizioni contenute nell'articolo 1-quater della Legge 338/2000, si rinvia alla nota tecnica predisposta dall'Ance , aggiornata alla luce delle più recenti modifiche normative.

**Semplificazioni per i cambi di
destinazione d'uso degli
immobili da destinare a
residenze universitarie**

**Art. 1-quater Legge 338/2000
(come inserito dal
DL 19/2024 e integrato dal DL
160/2024 e dal DL 19/2026)**

13 marzo 2026

Premessa

Nell'ambito dei finanziamenti previsti dal PNRR per gli studentati (Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1), l'**art. 1-quater della Legge 338/2000** - come **inserito dal Decreto-legge 19/2024** (convertito dalla Legge 56/2024) – prevede una **serie di misure per agevolare la trasformazione di immobili in nuove residenze universitarie**, fra cui la possibilità di cambiarne la destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici comunali.

Si tratta di una norma che, riprendendo alcune proposte dell'Ance, intende **garantire** entro il termine di completamento del PNRR **l'obiettivo di dotare il Paese di 60.000 nuovi posti letto per studenti universitari, portandoli da 40.000 a oltre 100.000.**

Il PNRR, come rivisto da ultimo nel novembre 2025, ha stanziato per questo obiettivo in totale **1,198 miliardi/€** e, a tal fine, ha previsto che venga incentivato il coinvolgimento di soggetti privati, grazie alla **copertura degli oneri relativi ai primi tre anni di gestione delle strutture**, da parte del Ministero dell'Università.

Possono usufruire delle misure di semplificazione urbanistica e edilizia dell'art. 1-quater Legge 338/2000, oltre agli interventi da realizzarsi sugli immobili oggetto delle domande di finanziamento presentate nell'ambito del **Bando del Ministero dell'Università e della Ricerca, pubblicato con il DM n. 481 del 26 febbraio 2024**, anche gli interventi da realizzarsi sugli immobili oggetto delle domande di finanziamento presentate nell'ambito dell'**Avviso pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti il 19 gennaio 2026 con termine di scadenza al 29 giugno 2026.**

La **Legge di bilancio per il 2026** (Legge 199/2025, art. 1, commi 884-893) ha previsto infatti la possibilità che il MUR affidi a **CDP la realizzazione della seconda trince dell'investimento pari a 30.000 posti letto per un valore di 599 milioni/€**, disponendo espressamente l'applicazione delle agevolazioni dell'art. 1-quater Legge 338/2000 anche per i lavori necessari per gli alloggi studenteschi finanziati attraverso il nuovo Bando di CDP.

L'art. 1-quater è stato **integrato**:

- **prima dal Decreto-legge 160/2024** (come convertito dalla Legge 199/2024) che ha ampliato la deroga nei cambi d'uso anche alle prescrizioni e limitazioni previste da specifiche normative regionali e statali. Peraltro, il DL 160/2024 ha esteso alcune delle semplificazioni dell'art. 1-quater anche agli **immobili dello Stato** e a **quelli confiscati alla criminalità organizzata** destinati ad essere trasformati, con il supporto dell'Agenzia del Demanio, in residenze universitarie ai sensi dell'art. 15 del DL 13/2023;
- **poi dal Decreto-legge 19/2026** che ha specificato, attraverso l'introduzione del **comma 2-ter**, che per gli interventi relativi alla realizzazione di studentati finanziati con fondi PNRR **non è necessaria**, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, **la previa approvazione di un piano attuativo** o di un piano di secondo livello comunque denominato. Qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, gli interventi possono essere realizzati con **permesso di costruire convenzionato** ai sensi dell'articolo 28-bis del Dpr 380/2001 "Testo Unico Edilizia".

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito **il testo dell'art. 1-quater della Legge 338/2000 come risultante da ultimo dalla integrazione apportata dal Decreto-legge 19/2026** (evidenziata in *corsivo e sottolineato*), ed entrata in vigore il 20 febbraio 2026.

Art. 1-quater. Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie

1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari.

2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2-ter. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Gli interventi di cui al primo periodo possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune.

3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.
4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.
6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 1, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonché delle imposte ipotecarie e catastali.
7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni di formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all' articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.

Le agevolazioni per il mutamento di destinazione d'uso di immobili da destinare a residenze universitarie

Nell'ambito dell'attuazione del PNRR, l'art. 1-quater della Legge 338/2000 prevede una **serie di misure per favorire la realizzazione di nuovi studentati attraverso il cambio di destinazione d'uso di immobili**, andando così incontro all'obiettivo UE del consumo di suolo netto pari a zero nel 2050, che comporta prioritariamente il recupero e la ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, del patrimonio edilizio esistente.

Di seguito le agevolazioni previste dalla norma.

 ***È sempre ammesso il mutamento della destinazione d'uso di immobili, funzionale al loro impiego quali residenze universitarie, anche in deroga ad eventuali prescrizioni e limitazioni previste dallo strumento urbanistico o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari (art. 1-quater, comma 1).***

La norma facilita il cambio d'uso degli immobili a studentati, dichiarando per legge **questa destinazione sempre ammissibile in qualsiasi ambito del territorio comunale e qualunque sia la destinazione d'uso di partenza dell'immobile**, superando anche l'eventuale presenza di prescrizioni o limiti fissati dallo strumento urbanistico comunale (*es. limiti percentuali di superficie/volume totale ammesso in un determinato ambito territoriale*).

Il Decreto-legge 160/2024 ha ulteriormente ampliato la **possibilità di deroga**, prevedendo che la stessa riguardi anche le **prescrizioni e limitazioni previste da specifiche normative regionali e statali, con l'unica condizione del rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari**. Tale deroga sembrerebbe fare riferimento a tutte quelle **discipline** dettate dal **legislatore sia statale, sia regionale** che abbiano un **impatto limitante** ai fini della possibilità di usufruire della normativa agevolativa sui cambi d'uso.

Quanto al rispetto della normativa in materia di **requisiti igienico-sanitari**, tale previsione si ritiene che continui a **mantenere comunque salve tutte le previsioni normative derogatorie di tali requisiti**, come espressamente previste dalla legislazione vigente per **alcune tipologie di immobili** (es. art. 10, comma 2 DL 76/2020, in base al quale i requisiti relativi all'altezza minima e igienico-sanitari dei locali di abitazione del DM sanità 5 luglio 1975 non si considerano riferiti agli immobili realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al DM 1444/1968) o per **perseguire altri interessi** come, ad esempio, quello alla riqualificazione energetica degli edifici (es. art. 2 dell'allegato al DM 26 giugno 2015).

L'art. 1-quater rappresenta, pertanto, una **norma fortemente innovativa** che consente di "by-passare", almeno per gli interventi connessi al PNRR, una **situazione molto frammentata a livello locale**: in assenza di indicazioni da parte della normativa statale in tema di cambi d'uso di cui all'art. 23-ter del Dpr 380/2001, **ciascun Comune classifica in modo differente le residenze universitarie** con conseguente difficoltà nel mutamento dell'uso degli immobili verso questa destinazione. Nella maggior parte degli strumenti urbanistici, gli studentati risultano inclusi nella categoria "residenziale", mentre in altri casi rientrano in quella "ricettiva" o in quella "direzionale" ovvero ancora nella categoria "servizi".

Peraltro, risulta anche che alcune Regioni (es. Liguria, Friuli-Venezia Giulia, ecc.), nell'ambito della propria normativa urbanistico-edilizia, intervengono direttamente a classificare gli alloggi universitari in una specifica categoria funzionale.

✚ **Gli interventi edilizi connessi al mutamento della destinazione d'uso sono realizzabili mediante SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990** (art. 1-quater, comma 2, primo periodo).

Ciò significa che sono **soggetti a SCIA** gli interventi edilizi nell'ambito dei quali l'art. 3 del Dpr 380/2001 consente il cambio della destinazione d'uso dell'immobile e cioè quelli di **manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (compresa la demolizione e ricostruzione)**. Queste tipologie di opere edilizie, quando finalizzate alla realizzazione di nuovi alloggi universitari che beneficino dei finanziamenti PNRR, potranno quindi usufruire della presente semplificazione.

Il riferimento all'art. 19 della legge 241/1990, seppure corretto sotto un profilo sistematico, non tiene conto che nel settore edilizio la Scia è prevista e regolata, con alcune specificità, dall'art. 22 e 23 del Dpr 380/2001 e, pertanto, si ritiene che il rinvio debba essere inteso a questi articoli. In particolare, considerando l'intento di semplificazione, si ritiene che tutti questi interventi possano essere eseguiti previa presentazione di una **SCIA con inizio lavori immediato**, invece che previa SCIA differita, alternativa a permesso di costruire.

✚ **Gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35% della volumetria originaria, legittima o legittimata** (art. 1-quater, comma 7).

Anche questa previsione presenta un **carattere fortemente innovativo** e una grande rilevanza non solo perché assicura una più ampia possibilità di realizzare nuovi alloggi universitari garantendo maggiormente l'equilibrio economico-finanziario di queste operazioni, ma anche a livello sistematico in quanto sembra consentire di dare concretezza e una lettura più ampia alla norma contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. d), 4° periodo del Dpr 380/2001 (come introdotta dal DL 76/2020), in base alla quale "l'intervento può prevedere

altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.

Il Dpr 380/2001, quindi, già prevede la possibilità di incrementi volumetrici nell’ambito della ristrutturazione edilizia *“anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”* e l’art. 1-quater, in linea con questa previsione, esplicita tale possibilità anche con riferimento alla riconversione di immobili ad alloggi universitari, così da estendere il contenuto della norma del Testo Unico Edilizia.

La realizzazione di nuove residenze universitarie, peraltro, considerato **l’alto valore sociale di queste strutture nel contesto cittadino** nonché le ricadute a livello di servizi e dotazioni collettive ad esse connesse, ben potrebbe integrare un intervento di rigenerazione urbana come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d), 4° periodo Dpr 380/2001.

 **Gli alloggi e le residenze per studenti finanziati dal PNRR non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree a standard ai sensi del DM 1444/1968 e delle disposizioni regionali, né all’obbligo della dotazione minima dei parcheggi ai sensi della Legge 1150/1942 (art. 1-quater, comma 4).**

In considerazione del preminente interesse pubblico che gli alloggi e le residenze universitarie rivestono, come riconosciuto anche nel successivo comma 2-bis, la norma consente di **derogare all’obbligo di reperimento e cessione al comune di ulteriori aree per servizi di interesse generale**. In questo modo viene riconosciuta anche la difficoltà, se non l’impossibilità, per gli interventi che si inseriscono in ambiti urbani “consolidati”, di rispettare gli obblighi “quantitativi” che nascono dal DM 1444/1968 circa la necessità di reperire aree circostanti e libere da destinare a standard, obblighi che in molti casi precludono la fattibilità dell’intervento.

Ugualmente, al fine di rispondere alle concrete esigenze connesse alla vita universitaria caratterizzata dalla scarsa necessità di sistemi di mobilità legati all’utilizzo di autovetture con preferenza per la mobilità sostenibile, è consentito **derogare all’obbligo di riservare nelle costruzioni appositi spazi per parcheggi** (che devono essere in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi), come stabilito dall’art. 41 sexies della legge 1150/1942.

Si evidenzia infine che con **Note del 19 novembre 2024 e del 2 dicembre 2024**, pubblicate sul sito del Ministero dell’Università (<https://www.mur.gov.it/it/housing-universitario/faq-e-chiarimenti>), il **Commissario straordinario per l’housing universitario** ha fornito **specifici chiarimenti per le pratiche edilizie e i titoli abilitativi in attuazione dell’art. 1-quater della Legge 338/2000**.

Gli immobili ubicati in aree soggette a vincolo paesaggistico

Con riferimento agli **immobili ubicati in aree soggette a vincolo paesaggistico**, la norma prevede che gli interventi connessi al cambio d’uso di immobili a studentati *“qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”* (art. 1-quater, comma 2, secondo periodo).

In via preliminare si ricorda che **le aree sottoposte a tutela paesaggistica** ai sensi della parte terza del D.lgs. 42/2004 sono:

- quelle **ricomprese negli ambiti territoriali vincolati per legge dall'art. 142** (cd. ex aree Galasso);
- quelle **ubicate nei territori vincolati con decreto ministeriale o regionale** ai sensi dell'art. 136, comma 1, **lett. c)** (*complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici*) e **lett. d)** (*bellezze panoramiche*);
- le **ulteriori aree** come individuate ai sensi dell'art. 136 e vincolate dai **piani paesaggistici regionali** (art. 134, comma 1, lett. c).

Ciò premesso, la norma chiarisce che **gli interventi connessi ai cambi di destinazione d'uso** anche in deroga allo strumento urbanistico comunale e alle normative statali e regionali a carattere limitativo, **sono realizzabili anche su immobili ubicati in queste aree vincolate e anche se implicanti modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, secondo quanto previsto dal Dpr 380/2001.**

Il richiamo alle previsioni del Dpr 380/2001 è finalizzato a garantire quindi un **miglior coordinamento con la normativa edilizia vigente del Testo Unico Edilizia**, rinviando alla necessità di **acquisire i titoli richiesti in via ordinaria** per ciascuna tipologia di intervento qualora ubicato in aree vincolate.

Ad esempio, sotto il profilo edilizio:

- un **intervento di manutenzione straordinaria** con modifica dei prospetti, come l'apertura di una finestra, su un immobile vincolato è consentito previa Scia (anziché Cila) (art. 3, comma 1, lett. b);
- una **ristrutturazione edilizia** mediante **demolizione e ricostruzione** o ripristino di edifici corollati/demoliti, **con modifiche di sagoma, prospetti, sedime o incrementi di volumetria** è espressamente soggetta a **permesso di costruire** (anziché Scia), se riguarda edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del D.lgs. 42/2004 (art. 10, comma 1, lettera c).

In questo modo viene garantita anche la coerenza interna dell'art. 1-quater che al comma 7, ultimo periodo stabilisce che *"Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001"*.

Al riguardo si ricorda che **l'art. 3, comma 1, lett. d) ultimo periodo**, in tema di **ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione o ripristino di edifici crollati/ demoliti**, prevede che tali interventi, se riguardano immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

L'art. 1-quater, comma 2, secondo periodo prosegue poi stabilendo che *"ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa"* (comma 2, secondo periodo).

Anche in questo caso il richiamo all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e al Dpr 31/2017 (Regolamento sull'autorizzazione paesaggistica semplificata e sui casi esclusi dal rilascio della stessa) è finalizzato a **garantire un miglior coordinamento con la normativa vigente in materia di tutela del paesaggio**, essendo

così chiaro che **l'assenso dell'autorità preposta alla tutela**, agli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso di un immobile a studentato **è necessario nei soli casi già previsti dalla legge**.

Quanto al riferimento al Dpr 31/2017, si ricorda che esso, oltre ad individuare i casi di interventi per i quali è possibile ottenere il rilascio della autorizzazione paesaggistica in via semplificata, elenca anche numerose fattispecie di opere esentate da tale atto di assenso in considerazione della loro lieve entità e relativo impatto paesaggistico (allegato A).

Resta pertanto **ferma l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per gli interventi indicati nell'Allegato A del Dpr 31/2017** fra i quali si ricorda vi sono le *“opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso”* (Allegato A, punto A.1); così come sono escluse, a talune condizioni, *“le opere di modifica dei prospetti degli immobili vincolati”* (Allegato A, punto A.2).

L'art. 1-quater, comma 2, secondo periodo, contiene poi una **previsione di rilievo** poiché - nei casi in cui è richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (ordinaria o semplificata) da parte della Regione (o del comune da essa delegato) previo parere vincolante della Soprintendenza - **consente in luogo della stessa la presentazione di una Segnalazione alla sola Soprintendenza**.

Si ripropone il modello di semplificazione procedurale in materia di beni vincolati già adottato nel Decreto-legge 13/2023 all'art. 46, sempre con riferimento ad opere finanziate dal PNRR e in particolare a quelle di manutenzione ordinaria di immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, soggetti a vincolo culturale ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004, che sono consentite previa segnalazione alla Soprintendenza competente per territorio.

Il relativo procedimento, come delineato dalla norma similmente a quanto previsto in via generale per la Scia dall'art. 19 della Legge 241/1990, prevede che la Soprintendenza, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente (art. 1-quater, comma 2, terzo periodo). Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la Soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (art. 1-quater, comma 2, quarto periodo).

Infine si precisa che, nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 1-quater, comma 2, quinto periodo).

Le agevolazioni per il cambio d'uso e la trasformazione di aree impermeabilizzate

Il **comma 2-bis** dell'art. 1-quater è volto ad **estendere la semplificazione dei cambi d'uso anche alle aree in precedenza impermeabilizzate** (es. aree destinate a parcheggi, depositi, ecc..) ai fini della loro trasformazione a residenze universitarie.

In particolare, il comma 2-bis **riconosce di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate** e per essi consente il rilascio del **permesso di costruire in deroga** agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del Dpr 380/2001.

Per garantire il rispetto dei principi alla base del PNRR, la norma consente dunque l'applicazione delle semplificazioni solo a quelle aree che, in quanto già impermeabilizzate, possano essere trasformate senza comportare consumo di nuovo suolo.

Gli interventi potranno essere autorizzati ai sensi dell'art. 14 del Dpr 380/2001 e, pertanto, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati ivi previsti, nonché in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968.

Sono espressamente escluse dall'applicazione della norma le aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del D.lgs. 42/2004 come elencate sopra.

Le agevolazioni per gli interventi edilizi soggetti a piano attuativo

Il comma 2-ter, come introdotto dal DL 19/2026, contiene **un'altra norma fortemente innovativa** per accelerare le opere connesse all'apertura di nuovi studentati universitari finanziati con risorse del PNRR. Si prevede infatti che, **qualora lo strumento urbanistico richieda la previa approvazione di un piano attuativo** o di un altro piano di secondo livello comunque denominato, **la stessa non sia necessaria** e gli interventi, in presenza della necessità di realizzare opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti da cedere al comune, possono essere realizzati con **permesso di costruire convenzionato** ai sensi dell'articolo 28-bis del Dpr 380/2001.

La norma riprende quanto già previsto dalla **Nota del Commissario straordinario per l'housing universitario del 19 novembre 2024** come sopra richiamata, nella quale si afferma che *“La ratio della norma è chiaramente quella di agevolare la realizzazione di alloggi universitari compatibilmente alle rigorose tempistiche di cui alla Missione in oggetto, anche derogando ai vigenti strumenti urbanistici che appongano eventuali limitazioni all'attivazione di siffatta procedura derogatoria. Ciò posto, nel caso in cui l'intervento risponda effettivamente ai crismi di cui alla normativa derogatoria di che trattasi **si può intendere derogato l'eventuale rimando da parte della pianificazione generale all'obbligo di redazione di piani attuativi o particolareggiati volti al recupero e/o riqualificazione di aree già urbanizzate.**”*

Rapporti con norme regionali

Il comma 5 dell'art. 1-quater fa **salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso**. Si tratta di una previsione finalizzata a salvaguardare l'applicazione di quelle discipline regionali vigenti in tema di cambi d'uso che potrebbero risultare maggiormente favorevoli ai fini della realizzazione delle residenze universitarie.

A livello regionale vi sono, infatti, una pluralità di normative differenti, alcune delle quali potrebbero risultare maggiormente incentivanti rispetto all'art. 1-quater e il legislatore ritiene opportuno che continuino ad essere applicate.

Le agevolazioni fiscali

Il comma 6 dell'art. 1-quater stabilisce che *“qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali”*.

Pertanto, **l'eventuale maggiore rendita attribuita al fabbricato non avrà effetti ai fini dei tributi sugli immobili la cui base imponibile viene calcolata in funzione del valore catastale**. Oltre alle imposte ipotecarie e catastali espressamente indicate dalla norma, si ritiene rientrino nell'ambito operativo della disposizione anche l'IMU e l'imposta di registro.

Il vincolo di destinazione funzionale

Sugli edifici interessati dal mutamento di destinazione d'uso permane un **vincolo di destinazione funzionale a residenze universitarie per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni** (art. 1-quater, comma 3).

Tale previsione deriva dall'art. 1-bis, comma 7 della Legge 338/2000 (come inserito dall'art. 25 del DL 144/2022) che impone, a fronte del finanziamento, che venga assicurato sull'immobile un vincolo di destinazione a residenza universitaria pari ad almeno 9 anni successivi ai primi 3 anni di gestione come finanziata - per un totale quindi di 12 anni - con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto.

L'autorizzazione all'esercizio delle residenze universitarie

Il DL 160/2024 (art. 6, comma 1-ter) ha **soppresso l'art. 1-ter della Legge 338/2000** che demandava alle Regioni il **rilascio della autorizzazione all'esercizio delle residenze universitarie** beneficiarie delle risorse del PNRR e l'approvazione di una disciplina specifica su questo tema. Tale soppressione è stata richiesta dalla Conferenza delle Regioni che aveva evidenziato l'inattuazione della norma, a causa della mancanza di competenze specifiche in materia di esercizio delle attività economiche (Documento del 7/11/2024).

Le Regioni avevano sottolineato che l'avvio di un'attività economica (es. un esercizio ricettivo) richiede la presentazione di una dichiarazione amministrativa (una SCIA), al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di localizzazione della struttura, consistente in un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti.

U35-26 - Permesso di costruire: sì al silenzio-assenso per la domanda non conforme alla legge

Il Consiglio di Stato conferma la semplificazione del DI Pnrr. Il silenzio-assenso si forma se l'istanza è completa degli elementi essenziali richiesti dalla normativa

Si forma il silenzio-assenso su una domanda di permesso di costruire non conforme alla legge, purché sia completa degli elementi essenziali richiesti dalla normativa. È quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, nella sentenza n.1878 del 9 marzo 2026, con cui ha chiarito i presupposti per la formazione del silenzio-assenso nel rilascio del permesso di costruire.

I giudici hanno in primo luogo richiamato l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui il silenzio-assenso si forma con il decorso del termine stabilito dalla legge, purché sussistano i requisiti formali previsti dalla normativa. In particolare, la domanda deve essere presentata da un soggetto legittimato all'amministrazione competente ed essere corredata della documentazione prescritta.

In questa direzione si muove anche l'articolo 5 del DL 19/2026 (c.d. DI Pnrr) che interviene sull'articolo 20 della legge n. 241/1990, individuando espressamente i casi in cui il silenzio-assenso non si forma, ossia quando l'istanza non sia presentata all'amministrazione competente oppure sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.

Per quanto riguarda nello specifico l'applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, il Collegio distingue due ipotesi che impediscono la formazione del silenzio-assenso:

- l'inconfigurabilità strutturale, che ricorre quando l'istanza è priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per la presentazione della domanda. In tali casi la richiesta è talmente carente da impedire la formazione del provvedimento favorevole per silenzio-assenso. Tale grave carenza può riguardare esclusivamente la documentazione ritenuta essenziale dalla legge di settore ai fini della presentazione della domanda. Nel settore edilizio, devono ritenersi essenziali i contenuti dell'istanza espressamente e tassativamente previsti dall'art. 20, comma 1, del Dpr n. 380/2001 (tra cui ad esempio il titolo di legittimazione del richiedente, gli elaborati progettuali). In assenza anche di uno solo di tali documenti non può ritenersi formato il silenzio-assenso, anche nel caso in cui l'amministrazione non abbia attivato i poteri istruttori entro il termine di conclusione del procedimento.
- l'inconfigurabilità giuridica, che ricorre quando "l'istanza non rientra nel modello normativo previsto dal legislatore per effetto di un errore nella qualificazione giuridica della fattispecie" (ad esempio nei casi in cui l'operatività del silenzio-assenso è espressamente esclusa dalla legge).

Di conseguenza, secondo il Consiglio di Stato, deve ritenersi configurabile – e quindi idonea alla formazione del silenzio-assenso – la domanda che, pur contenendo tutti i requisiti essenziali, presenti una difformità urbanistica o, più in generale, sia non conforme alla legge. Si ricorda in ogni caso che tale circostanza consente all'amministrazione di richiedere integrazioni documentali, a pena di rigetto dell'istanza, e rende l'eventuale provvedimento favorevole formatosi per silenzio-assenso suscettibile di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Nel caso esaminato dai giudici, tuttavia, il silenzio-assenso non poteva ritenersi formato. Il

Comune aveva infatti respinto la richiesta di attestazione dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso su un'istanza di permesso di costruire per il recupero abitativo di un sottotetto, rilevando la mancanza della documentazione prescritta dalla legge, in particolare della dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle disposizioni sul contenimento energetico, con il deposito di attestazione di prestazione energetica.

Secondo il Consiglio di Stato, tale documento rientra tra quelli essenziali previsti dall'articolo 20 del Dpr n. 380/2001, in quanto l'asseverazione del tecnico incaricato deve attestare anche il rispetto delle norme relative all'efficienza energetica. La sua assenza rende l'istanza "strutturalmente inconfigurabile" e quindi non idonea a determinare la formazione del silenzio-assenso.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3467 del 2023, proposto dalla signora Arlene Carolina Ventura, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Crisci, Alessandro Matteo Ezechieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vasto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolino Zaccaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00100/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vasto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Sig.ra Arlene Carolina Ventura, proprietaria di un immobile nel Comune di Vasto, in corso Palizzi, 5, composto da tre piani fuori terra e un piano sottotetto, ha presentato, in data 30 dicembre 2011, al Comune istanza di permesso di costruire, ai sensi dell'art. 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n.15, per il recupero abitativo del sottotetto.

La parte, non avendo ricevuto risposta, in data 10 marzo 2022, ha chiesto all'amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio dell'attestazione del decorso dei termini del procedimento amministrativo con formazione del silenzio assenso.

Il Comune, in data 27 aprile 2022, ha respinto la suddetta richiesta, rilevando che occorresse integrare la documentazione con i seguenti atti: relazione tecnica; modello Ras 02; documentazione fotografica; verifica ai sensi della normativa sismica di cui al d.m. 14 gennaio 2008; dichiarazione del progettista di conformità dell'immobile all'ultimo titolo edilizio depositato presso gli uffici comunali; dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle disposizioni sul contenimento energetico, con il deposito di attestazione di prestazione energetica; versamento dei diritti di segreteria a completamento di euro 172,00; versamento del contributo concessorio al Comune di euro 1.910,07 e il conguaglio dei versamenti già effettuati alla Regione di euro 116,15 (444,27-328,12). Si è aggiunto che, una volta acquisita tale documentazione, sarebbe stato necessario acquisire il parere dell'ufficio di attuazione del Prcs.

2. La parte ha impugnato tale provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Pescara, che, con sentenza 21 febbraio 2023, n. 100, ha respinto il ricorso, rilevando che il silenzio assenso

non si era formato mancando la documentazione necessaria prescritta dalla legge.

3. La ricorrente di primo grado ha proposto appello per i motivi indicati in motivazione.

Si è costituito in giudizio il Comune, chiedendo la reiezione dell'appello.

4. La causa è stata trattenuta, una prima volta, in decisione all'udienza pubblica del 30 novembre 2023, all'esito della quale con ordinanza n. 6569 del 22 luglio 2024 sono stati disposti incombenti istruttori al fine di meglio chiarire la completezza o meno dell'istanza presentata dalla appellante e, in particolare, *“quale sia stata la specifica documentazione allegata alla istanza di permesso di costruire presentata presso gli uffici competenti, con particolare riferimento alla sussistenza o meno della documentazione afferente all'efficienza energetica”*.

Le parti, in ottemperanza alla predetta richiesta, hanno depositato documentazione integrativa e fornito chiarimenti sul punto.

5. La causa è stata quindi nuovamente trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 2 ottobre 2025, previo deposito di memorie conclusive.

DIRITTO

1. La questione posta all'esame della Sezione attiene all'accertamento della formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire indicata nella parte in fatto.

2. Con due motivi connessi l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza, in quanto:

i) era stata contestata l'incompletezza della domanda;

ii) «l'istanza per cui è causa, anche a volere ammettere (per assurdo) che abbia talune carenze, ha comunque gli elementi essenziali per individuare puntualmente l'intervento edilizio richiesto e, dunque, risulta pienamente aderente al “modello normativo astratto” e, di certo, non può predicarsi la sua “inconfigurabilità giuridica”, ragion per cui su di essa il silenzio assenso si è senza dubbio formato»;

iii) la domanda era completa della documentazione prescritta e quella ulteriore richiesta dall'amministrazione non sarebbe contemplata dall'art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, non risultando essenziale neanche il parziale mancato pagamento degli oneri concessori, «oneri che in ogni caso l'appellante si era dimostrata disponibile a versare»;

iv) «a tutto voler concedere, la mancanza di tale documentazione di certo non avrebbe impedito al Comune di valutare la portata dell'intervento di cui all'istanza di permesso di costruire»; «al più il Comune avrebbe potuto richiedere un'integrazione documentale, ma solo e soltanto nei termini di conclusione del procedimento».

3. I motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Tutta la controversia si incentra, infatti, sulla idoneità o meno della domanda di permesso di costruire ad attivare, nello specifico caso di specie, il meccanismo del silenzio assenso.

4. Per risolvere la questione, la Sezione ritiene necessario operare una ricostruzione generale della disciplina sul punto.

Appare utile infatti, anche al fine di fornire indirizzi applicativi più chiari all'amministrazione e agli operatori, da un lato identificare le conclusioni applicative cui è pervenuta la giurisprudenza riguardo a tale modello di semplificazione (cfr. *infra*, al punto 6), dall'altro individuare (con effetti dirimenti anche per la soluzione del caso di specie) quale debba essere il contenuto minimo della domanda di permesso di costruire per poterla ritenere effettivamente “configurabile” e per consentirle, quindi, di determinare gli effetti previsti dalla legge (cfr. *infra*, al punto 7).

5. È sempre opportuno muovere dal dettato normativo.

5.1. Sul piano generale di disciplina del silenzio assenso, l'art. 20 della legge n. 241 del 1990 prevede che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica

all'interessato, nel termine di conclusione del procedimento, il provvedimento di diniego.

Il comma 4 prevede che il silenzio assenso non si forma in presenza di:

- i) cd. interessi sensibili («atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità»);
- ii) «casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali»; iii) «casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza»;
- iv) «atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti».

L'art. 21, comma 1, della stessa legge n. 241 del 1990 prevede che con la presentazione della domanda «l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti» e che il silenzio assenso non si forma «in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni».

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, nel dare attuazione alle disposizioni legislative sopra riportate, dispone che, affinché si formi il silenzio assenso:

- i) la domanda deve «identificare le generalità del richiedente e le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere»;
- ii) «alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attività»;
- iii) «quando la legge richieda particolari requisiti soggettivi», la domanda deve «contenere anche i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento dei requisiti stessi».

Con la riforma attuata con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108, si è aggiunto all'art. 20 il comma 2-*bis*, ai sensi del quale:

- i) «nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo»;
- ii) «decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» (che disciplina la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Con la riforma attuata con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, si è stabilito che l'atto adottato dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento, quando si è formato il silenzio assenso, deve ritenersi inefficace (art. 2, comma 8-*bis* della legge n. 241 del 1990).

5.2. Sul piano specifico nel settore dell'edilizia, l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevede che «la domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati (...), va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II», che regola la «normativa tecnica per l'edilizia». E' stabilito, inoltre, che «la domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme

antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica».

Il procedimento, avviato su domanda di parte, si articola nei seguenti passaggi rilevanti in questa sede:

- i) entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto (comma 3, primo inciso);
- ii) il suddetto termine può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente; in tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa;
- iii) il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla suddetta proposta (comma 6, primo inciso);
- iv) decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali (comma 8, primo inciso).

In definitiva, in assenza di interruzioni, il silenzio assenso si forma decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Il comma 8 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 prevede che «fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale

o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti».

6. La giurisprudenza amministrativa non ha sempre seguito orientamenti univoci in relazione ai presupposti che devono sussistere ai fini della formazione del silenzio assenso.

6.1. Secondo un più recente orientamento, ormai ampiamente diffuso tra le Sezioni di questo Consiglio di Stato, il silenzio assenso si forma, a seguito del decorso del termine stabilito dalla legge (senza necessità di ulteriori istanze o diffide), a condizione che sussistano i requisiti formali previsti dalla legge e che, quindi, la domanda sia presentata da un soggetto legittimato a un'amministrazione che ha l'obbligo di provvedere e sia completa della documentazione prescritta. In questa prospettiva, non osta alla formazione del silenzio assenso la difformità urbanistica, o in generale una “domanda non conforme a legge”, anche se ciò potrebbe giustificare, ricorrendone i presupposti, l'esercizio dei poteri di autotutela e l'impugnazione giudiziale (v. per tutte Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746, che al punto 8.1 afferma espressamente che *“il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo a una domanda non conforme a legge”*; sez. VI, 16 dicembre 2022, n. 11034, che riprende la stessa espressione al punto 5.1; sez. VI, 13 marzo 2024, n. 2459; sez. II, 22 maggio 2023, n. 5072, dove al punto 24.1 si distingue tra domanda non conforme a legge e domanda del tutto “inconfigurabile”, ovvero non rispondente *“neppure al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore”* in linea con quanto chiarito sul punto da Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746 al punto 8.3; sez. IV, 26 aprile 2024, n. 3813; sez. IV, 4 settembre 2023, n. 8156; sez. IV, 27 dicembre 2023, n. 11217; cfr. anche C.G.A.R.S., sezioni riunite, parere 26.11.2025, n. 290, secondo cui la difformità urbanistica non impedisce la formazione del silenzio assenso).

La tesi in esame esclude, però, che il silenzio assenso si formi:

i) per espressa previsione di legge «in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni» (art. 21, comma 1, legge n. 241 del 1990);

ii) in caso di «radicale inconfigurabilità giuridica dell'istanza» – ovvero nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza ovvero nelle ipotesi di totale inconsistenza della stessa, sì da rendere impossibile l'individuazione *a priori* dello stesso oggetto dell'istanza – con la precisazione che l'istanza deve essere «quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore» (Cons. Stato, sez. VI, n. 5746 del 2022, cit.; sez. II, 22 maggio 2023, n. 5072, cit.).

6.2. Secondo un diverso, meno recente orientamento, che si è formato proprio nel settore dell'edilizia, anche la mancanza dei requisiti sostanziali impedirebbe la formazione del silenzio assenso (Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 2020 n. 506). In particolare, si è affermato che il silenzio assenso costituisce «uno strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo *per silentium* non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l'attribuzione del bene della vita richiesto» (Cons. Stato, sez. VI, 8 settembre 2021, n. 6235; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 2020, n. 506; Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2020, n. 569; Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2018 n. 2513; Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 2017, n. 1828; Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3680; Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2016, n. 3805). Nello specifico, si è rilevato che «la formazione del silenzio assenso postula la piena conformità dell'istanza alla normativa e alla strumentazione» (Cons. Stato, sez. VI, n. 6235 del 2021, cit.).

6.3. La Sezione ritiene che quest'ultimo orientamento presenti aspetti di incoerenza sistematica che abbiano correttamente portato alla sua rivisitazione ad opera della successiva e ormai diffusa giurisprudenza (descritta *retro*, al punto 6.1), la quale si pone in coerenza anche con le recenti modifiche normative.

Le principali ragioni per superare l'orientamento interpretativo da ultimo richiamato (oltre a quelle ampiamente esposte nelle citate sentenze n. 5746 e

n. 11034 del 2022) sono le seguenti.

In primo luogo, la tesi in esame non trova riscontro nel testo della legge. Laddove il legislatore, per le domande accoglibili *per silentium*, avesse voluto imporre dei requisiti ulteriori rispetto alle domande “ordinarie” (che generano solo un obbligo di provvedere ma che poi, nel merito, possono essere accolte, integrate o respinte), lo avrebbe affermato esplicitamente. In altri termini, l’art. 20 della legge n. 241, per attivare il meccanismo di semplificazione, non richiede dei “requisiti di accoglibilità” della domanda diversi dagli ordinari “requisiti di presentabilità”, e connette alla presentazione della domanda un obbligo di provvedere, non necessariamente di accogliere. È solo in caso di inerzia a tale obbligo di provvedere che il legislatore, compiendo un bilanciamento degli interessi a monte, opera lui stesso la scelta e prevede un provvedimento direttamente favorevole.

In secondo luogo, l’orientamento di cui al punto 6.2 si porrebbe in contraddizione con le esigenze di semplificazione che hanno giustificato la generalizzazione del silenzio assenso, in quanto si finirebbe per ritenere che il presupposto per la sua formazione sia costituito dalla presenza di tutte le condizioni, normative e sostanziali, per l’accoglimento dell’istanza, vanificandone l’operatività in contrasto la *ratio* ispiratrice della misura. Difatti, la difficoltà, se non l’impossibilità, di accertare *ex ante* la sussistenza di tutte le richieste condizioni, lascerebbe del tutto incerto l’esito finale, con un effetto opposto a quello di certezza del diritto voluto dal legislatore.

In terzo luogo, si determinerebbe una contraddizione interna alla stessa normativa, in quanto giammai verrebbero a configurarsi i presupposti normativi per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 (Cons. St., sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746). Tale norma prevede che il «provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-*octies*» può essere annullato d’ufficio, «sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione

o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge». La riportata disposizione contempla, tra i requisiti per l'esercizio del potere di autotutela, la illegittimità del provvedimento di primo grado, incluso il provvedimento che «si sia formato ai sensi dell'art. 20». Seguendo la ricostruzione in esame, non potrebbe mai ritenersi sussistente un “provvedimento illegittimo” in quanto la difformità dalle regole sostanziali impedirebbe la stessa formazione del silenzio assenso e, quindi, di un provvedimento tacito.

Inoltre, il riportato art. 2, comma 8-*bis*, della legge n. 241 del 1990 (introdotto dal d.l. n. 76 del 2020) dispone che l'atto tardivo adottato dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento deve ritenersi inefficace, il che dimostra che, di norma, si forma un provvedimento amministrativo tacito che può essere rimosso soltanto mediante l'esercizio del potere di autotutela.

La soluzione risulta, infine, suffragata dall'argomento dogmatico che, declinando la teoria della fattispecie in materia di silenzio significativo, distingue gli elementi costitutivi dai requisiti di legittimità, pervenendo in modo coerente all'esclusione della formazione del silenzio per assenso solo in caso di deficienza strutturale dei primi.

Per le ragioni sin qui esposte (ma per una ricognizione più generale cfr. anche *infra*, i punti 9.1 e 9.2), appare oggi preferibile riportarsi all'orientamento più recente descritto al punto 6.1, peraltro ormai consolidatosi, in quanto maggiormente coerente con gli indici normativi richiamati e con la stessa *ratio* ispiratrice del dispositivo di semplificazione.

7. Tale approdo necessita tuttavia, ad avviso della Quarta Sezione, di talune puntualizzazioni afferenti al perimetro di operatività del meccanismo e ai concetti di “incompletezza della documentazione” e di “inconfigurabilità della domanda”.

Occorre, in altri termini, identificare più nitidamente l'ambito di applicazione dell'indirizzo di cui al punto 6.1, proprio al fine di renderne più chiaro e univoco il funzionamento, individuandone da un lato le eccezioni, ovvero le ipotesi derogatorie (cfr. *infra*, il punto 8.), e dall'altro il "limite esterno", oltre il quale la domanda di permesso di costruire non ha nemmeno i requisiti minimi per essere considerata tale e (in quanto, appunto, "inconfigurabile") non può determinare gli effetti previsti dalla legge (cfr. *infra*, i punti 9. e 10.).

8. Quanto alle eccezioni, anche il più recente orientamento giurisprudenziale ha assoggettato a requisiti di operatività più stringenti l'applicabilità del silenzio assenso alla materia dei condoni edilizi (si veda ad es. Cons. Stato, sez. VI, n. 11034 del 2022, punto 5.4, e n. 5606 del 2024) mentre l'ha esclusa con riferimento alle leggi regionali sul piano casa, trattandosi di discipline derogatorie che richiedono una complessa ed attenta istruttoria per verificare i presupposti normativi di applicabilità della deroga e, non di rado, anche complesse valutazioni tecnico discrezionali, incompatibili con la natura del dispositivo di semplificazione, applicabile solo a fattispecie in cui non sono necessari accertamenti complessi, risolvendosi il titolo autorizzatorio in una verifica di conformità dell'oggetto dell'istanza a parametri fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi o dalle NTA degli atti di pianificazione urbanistica (cfr. in termini, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1759 e 19 ottobre 2021, n. 7012).

Sebbene un recente arresto della Sezione VII (sez. VII, 9 aprile 2025, n. 3051) abbia ritenuto applicabile il silenzio assenso in materia di condono edilizio anche in carenza degli stessi presupposti legali per la condonabilità dell'opera (trattandosi, nella specie, di manufatto "non residenziale", in contrasto con quanto previsto dall'art. 32, comma 25, della l. n. 326 del 2003), allo stato è consolidato l'orientamento che lo esclude per gli interventi di trasformazione edilizia previsti dalla legislazione speciale regionale in materia di piano casa (cfr. tra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2025, n. 2361; Cons. Stato, Sez. IV, 9 aprile 2025 n. 3002; Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2025, n.

2356; Cons. Stato, Sezione II, 13 dicembre 2024, n. 10076), tenuto conto che l'istanza presentata ai sensi del Piano Casa non risulta riconducibile al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio-assenso, ma ad una fattispecie di silenzio-inadempimento, in quanto la normativa di cui all'articolo 20 comma 8 del Testo unico edilizia è applicabile unicamente al rilascio dei titoli edilizi ordinari (Cons. Stato, Sez. IV, 9 aprile 2025 n. 3002).

9. Venendo invece al “limite esterno” di operatività del meccanismo di semplificazione, occorre – come detto – identificare i requisiti indefettibili che l'istanza del privato, pur se incompleta o “non conforme alla legge”, deve comunque possedere ai fini della operatività del silenzio assenso, e distinguerli dai casi in cui, invece, la domanda è del tutto “inconfigurabile” e non può, quindi, produrre alcun effetto.

Occorre, in altri termini, identificare un confine chiaro per il funzionamento di un meccanismo di semplificazione che, proprio perché agevola cittadini e imprese per l'ottenimento del bene della vita anche in caso di inerzia dell'amministrazione, non deve potersi prestare a facili scorciatoie, se non addirittura a strumentalizzazioni e ad abusi, che, in casi particolarmente evidenti, possono anche indurre il giudice, a disapplicare di fatto la stessa legge di semplificazione, con una vera e propria eterogenesi dei fini.

Ai fini della ricerca di un equilibrio applicativo il più possibile solido e privo di esternalità negative, in aggiunta a quanto già affermato *retro*, al punto 6.3, giova richiamare e far propri gli approdi ricostruttivi che questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare in via generale sull'istituto del silenzio assenso (cfr. in particolare il parere di Commissione speciale n. 1640 del 23 giugno 2016, il quale, pur se riferito al silenzio assenso tra amministrazioni di cui all'art. 17-*bis* della legge n. 241, contiene indicazioni ricostruttive riferibili all'istituto del silenzio in generale).

9.1. Non serve qui ricordare in dettaglio la lunga evoluzione normativa – con successive novelle alla legge n. 241 del 1990 – dell'istituto del silenzio assenso: generalizzato con la riforma del 2005 (art. 3, comma 6-*ter* del decreto-legge n.

35 del 2005, che ha riscritto l'art. 20 della legge n. 241), esteso ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni con la riforma del 2015 (che, tra le tante cose, ha introdotto l'art. 17-*bis*) e poi ulteriormente completato, per i profili applicativi, con i d.l. n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021 (in cui, tra l'altro, sono stati introdotti il già ricordato comma 8-*bis* all'art. 2, che rende “inefficaci” le determinazioni successive alla scadenza dei termini – anche – del silenzio assenso e il comma 2-*bis* all'art. 20, sulla “certificazione del silenzio assenso”).

Serve piuttosto rilevare come, tramite questa evoluzione, il legislatore “ha progressivamente fluidificato l'azione amministrativa, neutralizzando gli effetti negativi e paralizzanti del silenzio amministrativo”. Ciò è avvenuto anche tramite la fissazione di “termini decadenziali di valenza nuova”, non più volti a determinare l'inoppugnabilità degli atti nell'interesse dell'amministrazione, ma a “stabilire limiti al potere pubblico nell'interesse dei cittadini, al fine di consolidare le situazioni soggettive dei privati” (cfr. il parere di Commissione speciale n. 839 del 30 marzo 2016). Come si è già detto (cfr. *retro*, al punto 6.3), nelle fattispecie disciplinate dall'art. 20 della l. n. 241, in caso di inerzia all'obbligo di provvedere, è direttamente il legislatore a compiere a monte un bilanciamento degli interessi, operando lui stesso la scelta e prevedendo un provvedimento direttamente favorevole.

9.2. Questo modello di semplificazione trova un triplice fondamento, di natura rispettivamente eurounitaria, costituzionale e sistematica, utilmente ricordato nel citato parere n. 1640, che va qui ampiamente richiamato (con opportuni adattamenti), per i suoi vari profili.

9.2.1. Sotto il profilo del diritto eurounitario, il riferimento è alla direttiva 2006/123/CE sui “Servizi nel mercato interno” (c.d. direttiva Bolkestein) che, al fine di prevenire gli effetti negativi sul mercato derivanti dall'incertezza giuridica, anche sotto il profilo dell'incertezza temporale, delle procedure amministrative, opera nella duplice direzione di limitare il regime della previa autorizzazione amministrativa ai casi in cui essa è indispensabile e di introdurre il “principio della tacita autorizzazione” (ovvero la regola del

silenzio-assenso) “da parte delle autorità competenti allo scadere di un termine determinato” (considerando 43; art. 13, par. 4, della direttiva).

Pur tenendo conto della peculiarità del micro-sistema della direttiva Bolkestein 2006/123, condizionata dalla esigenza politica di favorire determinati settori della concorrenza, e pur nella consapevolezza che per gli interessi “sensibili” il diritto della UE sembra spesso confermare il principio della necessaria determinazione espressa, si tratta, tuttavia, di un riferimento normativo significativo, perché dimostra come anche in ambito europeo sia sempre più avvertita l’esigenza di introdurre rimedi semplificanti per neutralizzare gli effetti negativi dell’inerzia dell’Amministrazione.

9.2.2. Sotto il profilo costituzionale, il fondamento del meccanismo di semplificazione deve rinvenirsi nel principio di buon andamento, di cui all’art. 97 Cost., letto “in un’ottica moderna”, che tenga conto del “cambio di paradigma” nei rapporti Stato-cittadino (cfr. il citato parere n. 839 del 2016 di questo Consiglio di Stato, a proposito del nuovo articolo 21-*nonies*, sul termine per l’esercizio del potere di autotutela e sulla conseguente, rafforzata “incomprimibilità” di alcune posizioni soggettive dei cittadini e delle imprese). Il silenzio assenso, prevenendo gli effetti preclusivi dell’inerzia nei rapporti tra amministrazioni, valorizza il risultato rispetto alla procedura, il prodotto rispetto al processo: concorre, così, all’obiettivo di favorire la tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi e dunque, sotto tale profilo, all’attuazione del valore costituzionale del buon andamento dell’azione amministrativa.

Soccorre, sotto tale profilo, anche la qualificazione, desumibile dalla stessa giurisprudenza costituzionale, dell’attività amministrativa come “prestazione” diretta a soddisfare diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lett. m) Cost.), il cui livello essenziale può essere unitariamente predeterminato dallo Stato mediante la previsione di adeguati meccanismi di semplificazione.

In questa logica, i meccanismi di semplificazione dell’azione amministrativa non vanno visti come una forma di sacrificio dell’interesse pubblico, ma al

contrario come strumenti funzionali ad assicurare una cura efficace, tempestiva e pronta dello stesso, con il minore onere possibile per la collettività e per i singoli privati. Essi trovano, quindi, un fondamento nel principio del buon andamento dell'azione amministrativa, che postula anche l'efficienza e la tempestività di quest'ultima.

9.2.3. Sotto il profilo sistematico, infine, il riferimento è al principio di trasparenza (anch'esso desumibile dall'art. 97 Cost.) che, specie dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ormai informa come principio generale l'intera attività amministrativa (come diffusamente argomentato nel parere del 24 febbraio 2016, n. 515, reso da questo Consiglio di Stato sul decreto legislativo in questione).

L'Amministrazione trasparente è un'Amministrazione che, ancor prima di rendere ostensibili ai cittadini dati e documenti, evita qualsiasi forma di opacità o di ambiguità, assumendo decisioni espresse. Il silenzio è, invece, antinomico alla trasparenza, perché rappresenta un comportamento “opaco” e non ostensibile.

L'introduzione di rimedi di semplificazione dissuasivi e stigmatizzanti il silenzio contribuisce, quindi, anche a dare piena attuazione al principio di trasparenza dell'azione amministrativa: l'arresto del procedimento non può più avvenire con un comportamento per definizione “opaco”, quale è l'inerzia; al contrario, le perplessità di un'amministrazione sull'iter procedimentale devono diventare espresse.

9.2.4. Questo impianto è stato di recente condiviso anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 2025 che – in continuità con la sentenza n. 45 del 2019 e richiamando il citato parere n. 839 del 2016 di questo Consiglio a proposito del nuovo articolo 21-*nonies* – ha affermato (cfr. punto 3.6) che: *“Il potere amministrativo, originariamente concepito come espressione di assoluta “supremazia” (salvi i limiti segnati dalla legge) e caratterizzato dalla sua “inesauribilità”, nel suo ancoraggio costituzionale è, piuttosto, una situazione soggettiva conferita al servizio degli interessi della collettività nazionale (art. 98 Cost.).*

Dal descritto passaggio dalla logica della preminenza a quella del servizio deriva che la norma che attribuisce il potere per la realizzazione di uno specifico interesse pubblico fa di questo non solo il fine, ma la causa stessa del potere: proprio in quanto il potere è strumentale, va esercitato nella misura in cui serve al soddisfacimento dell'interesse pubblico ed è proporzionalmente occorrente a tal fine, quindi con il minimo sacrificio dell'interesse del privato, ma anche degli altri interessi pubblici. La sede delle relazioni tra gli interessi è il procedimento amministrativo: in questa sede, l'interesse pubblico primario, che giustifica il potere, si confronta con gli altri interessi pubblici coinvolti e con gli interessi dei privati, i quali non solo possono avere consistenza oppositiva rispetto al potere che ne invade la sfera soggettiva, ma spesso volte hanno consistenza di pretesa al suo esercizio, volto ad ampliare la sfera soggettiva, pretesa che in molti casi ha fondamento nelle previsioni costituzionali. Il corretto confronto di questi interessi, secondo la conformazione datane dalla legge, è garanzia di legittimità della decisione amministrativa, così formatasi, con la quale si esaurisce quel potere.”.

9.3. La valenza positiva e il solido fondamento di questo (ormai generalizzato) strumento di semplificazione non devono, tuttavia, far dimenticare che l'istituto del silenzio assenso – che viene costruito in deroga all'ordinario e fisiologico agire amministrativo – segnala pur sempre una disfunzione, una criticità del sistema pubblico.

Anche per questo, la Sezione ritiene (come già affermato *retro*, al punto 9.) che occorra individuare nella stessa legge i confini precisi per l'applicazione del meccanismo: per non trasformare il silenzio assenso da un rimedio utile (e per certi versi ormai necessario) a uno strumento che possa snaturarsi fino a perdere la sua positiva valenza semplificatoria e di certezza del diritto.

Di questo, il Consiglio di Stato è consapevole da tempo: già il richiamato parere del 2016 ribadisce “la natura “patologica” e la “valenza fortemente negativa” che connota il silenzio amministrativo, sia che esso venga in rilievo nei rapporti verticali (tra amministrazione e cittadino), sia che maturi nell'ambito di un rapporto orizzontale con un'altra Amministrazione co-decidente.

Occorre ricordare ancora oggi che “sarebbe fuorviante” ritenere che la generalizzazione del silenzio-assenso “presupponga, da parte del legislatore, una sorta di accettazione dell’inerzia amministrativa, quasi che essa fosse un fenomeno fisiologico ed ineliminabile che viene ‘normalizzato’, degradando l’obbligo di provvedere in un mero onere di provvedere”.

La Quarta Sezione condivide pienamente l’assunto secondo cui, al contrario, “il meccanismo del silenzio-assenso si basa su una contrarietà di fondo del legislatore nei confronti dell’inerzia amministrativa, che viene stigmatizzata al punto tale da ricollegare al silenzio dell’Amministrazione interpellata la più grave delle “sanzioni” o il più efficace dei “rimedi”, che si traduce, attraverso l’equiparazione del silenzio all’assenso, nella perdita del potere di dissentire e di impedire la conclusione del procedimento”.

10. Alla stregua di quanto esposto, è particolarmente importante identificare con chiarezza, e in via generale, direttamente nel dettato legislativo i limiti di operatività del silenzio assenso, quantomeno con riferimento alla fattispecie edilizia di cui alla presente controversia.

Sul punto, la Sezione ritiene si possa distinguere, ai fini propriamente descrittivi, una “inconfigurabilità strutturale” da una “inconfigurabilità giuridica” della domanda che non può condurre alla formazione del silenzio assenso.

10.1. Rientra nella prima ipotesi (cd. “inconfigurabilità strutturale”) il caso dell’istanza priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per la presentazione della domanda. In tale caso, la richiesta è talmente carente da impedire l’applicazione della norma di semplificazione e, dunque, la formazione del provvedimento favorevole grazie al silenzio assenso.

La Sezione è dell’avviso che tale grave carenza debba riguardare (e possa riguardare soltanto) la documentazione ritenuta “essenziale”, volta per volta, dalla legge di settore per la presentazione della domanda assentibile *per silentium*.

Una duplice conferma in tal senso viene dal dettato legislativo: da un lato, va richiamato l'argomento esposto *retro*, al punto 6.3, riguardo ai requisiti di (mera) presentabilità della domanda richiesti dall'art. 20 della l. n. 241; dall'altro, la ricordata previsione generale di cui all'art. 21, comma 1, della l. n. 241, è chiara nell'indicare che “Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.”.

In coerenza con tale impostazione sembra, infine, orientarsi anche la recentissima previsione del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, che all'art. 5 interviene – tra l'altro – sull'art. 20 della legge n. 241, inserendo un ulteriore periodo al comma 1, secondo cui: *«Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.»*.

10.1.1. Nel settore edilizio, devono ritenersi essenziali i contenuti della domanda espressamente e tassativamente richiesti dalla legge generale sull'edilizia, indicati all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 380 del 2001, ovvero:

- i) il titolo di legittimazione;
- ii) gli elaborati progettuali richiesti;
- iii) quando ne ricorrano i presupposti, gli altri documenti previsti dalla parte II (nei casi in cui alcune specifiche documentazioni tecniche – ad esempio, quella sulla eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici – sono espressamente previste come necessarie e da presentare preventivamente a corredo della domanda);
- iv) la dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto:
 - a) ai documenti urbanistici approvati ed adottati;
 - b) ai regolamenti edilizi vigenti;
 - c) alle altre normative di settore incidenti sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie e a quelle relative all'efficienza energetica.

In assenza anche solo di uno di questi documenti, fermi i doveri di collaborazione alla luce dell'obbligo generale di buona fede che opera anche nell'ambito dei rapporti giuridici di diritto pubblico, non si può ritenere formato il silenzio assenso, anche se l'amministrazione non ha attivato i poteri istruttori entro il termine finale di conclusione del procedimento poiché, trattandosi di documentazione essenziale, deve ritenersi che non sia proprio "configurabile" alcuna istanza idonea a far sorgere l'obbligo di provvedere e quindi, in caso di inerzia, a determinare la formazione del silenzio assenso (cfr., *amplius*, il punto 10.1.3.).

10.1.2. Non può ritenersi, invece, "inconfigurabile", ma soltanto "incompleta" la documentazione nei casi in cui manchino documenti diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 20, comma 1, del t.u. edilizia, e richiesti ad esempio dalla legislazione regionale o dai regolamenti edilizi, oppure nei casi di mera integrazione o completamento di documentazione già presentata dall'interessato negli elementi essenziali richiesti dal menzionato art. 20, comma 1 (i quali come detto consentono di ritenere comunque "configurabile" una istanza di rilascio).

Parimenti "configurabile", e quindi idonea alla formazione del silenzio assenso, è la domanda che – pur contenendo tutti i requisiti essenziali sopra indicati – presenti una difformità urbanistica, o in generale sia una "domanda non conforme a legge" (come si è chiarito *retro*, al punto 6.1, richiamando la relativa, ormai diffusa giurisprudenza di questo Consiglio, a partire dal 2022).

In questi casi, l'amministrazione ha il dovere di esercitare il soccorso istruttorio (nel settore edilizio, ai sensi del comma 5 dell'art. 20) e, qualora non lo faccia entro il termine finale di conclusione del procedimento, si forma ugualmente il silenzio assenso.

La rilevata incompletezza, ovvero la "non conformità a legge", ovviamente non è priva di conseguenze: da un lato, consente la richiesta di integrazioni della domanda, a pena di un suo (esplicito) rigetto, dall'altro rende l'eventuale

provvedimento favorevole *per silentium* suscettibile di autotutela secondo la disciplina dell'art. 21-*nonies* della stessa legge n. 241.

Tuttavia in questi casi, come detto, la domanda – ancorché incompleta o “non conforme a legge” – risulta comunque “configurabile” e, nel rispetto del dettato legislativo, fa comunque sorgere in capo all'amministrazione un obbligo di provvedere.

10.1.3. Tornando alla domanda “strutturalmente inconfigurabile”, giova rammentare che la Sezione, con sentenza 25 settembre 2024, n. 7768, ne ha già chiarito svariati profili a livello ricostruttivo generale.

Con tale arresto la Sezione, rispetto a quanto già diffusamente illustrato al riguardo, ha anche precisato che:

- la questione della configurabilità di una domanda idonea non rappresenta una ipotesi di integrazione della motivazione in giudizio – in quanto per ipotesi non dedotta a corredo della motivazione del provvedimento impugnato – costituendo l'oggetto della domanda di pronuncia di accertamento del giudice circa la formazione del silenzio assenso che l'appellante ha formulato con il ricorso di primo grado;
- il novero degli elementi essenziali non è integrabile ad opera dei regolamenti edilizi e neppure da parte della legislazione regionale tramite normativa primaria o secondaria di dettaglio, in quanto le Regioni sono autorizzate dall'art. 29, comma 2-*quater* della legge n. 241 del 1990 a prevedere livelli “ulteriori di tutela”, ma non ad aggravare il procedimento con ulteriori adempimenti o documenti che avrebbero l'effetto di depotenziare l'efficacia dello strumento di semplificazione, comprimendo un livello essenziale della prestazione, lo *standard* minimo, riservato alla competenza esclusiva del legislatore statale ex art. 117, comma 2, lett. m), Cost.;
- il menzionato disposto normativo, tra gli altri elementi essenziali, indica gli “elaborati progettuali richiesti” che assumono una particolare rilevanza poiché, insieme alla asseverazione ed alla relazione illustrativa del tecnico incaricato, descrivono la natura dell'intervento e quindi delimitano l'oggetto

della domanda, nonché il perimetro dell'effetto autorizzatorio discendente dalla *fictio iuris* . La presentazione di nuovi elaborati progettuali e la modifica dell'oggetto dell'intervento che ne consegue, comportando una nuova ed ulteriore modifica dell'oggetto dell'intervento, fa sì che ci si trovi di fronte ad una nuova istanza, trattandosi di modifica di un requisito essenziale, con la conseguenza che il termine inizia a decorrere nuovamente solo da quella data;

- tutte le modifiche progettuali che fuoriescono dal perimetro istruttorio delineato dall'art. 20, comma 4 – e cioè quelle non concordate nel dialogo procedimentale laddove “di modesta entità” o che esorbitino le scadenze temporali ivi decise – determinano, in ragione dell'effetto sorpresa che generano, una regressione del procedimento alla fase della iniziativa procedimentale, trattandosi di domanda nuova per la quale occorre rinnovare l'istruttoria ab inizio;
- in assenza degli elementi essenziali della fattispecie per come indicati all'art. 20, comma 1, il mancato esercizio, nel termine di legge, del potere di richiesta di integrazioni documentali o modifiche al progetto non determina alcun effetto di sanatoria. Difatti, l'inerzia non può sanare il difetto di quei requisiti che incidono sulla stessa configurabilità di una domanda, indispensabile per l'operatività del meccanismo sostitutivo del provvedimento espresso: l'effetto sostitutivo presuppone, in altri termini, che la domanda abbia gli stessi requisiti essenziali del provvedimento che va a sostituire (anche se tale provvedimento è potenzialmente annullabile in autotutela) e tra questi vi è senz'altro la determinatezza dell'oggetto, che rileva sia per definire il perimetro dell'intervento autorizzato ma anche ai fini della successiva attività di vigilanza oltre che sanzionatoria, in caso di accertate difformità;
- il decorso del termine di legge previsto per la richiesta di elementi integrativi (progettuali e documentali) rileva, invece, rispetto ad eventuali ulteriori requisiti (diversi da quelli previsti dall'art. 20, comma 1 e, come tali, di dubbia legittimità, per le ragioni esposte) richiesti da leggi regionali o dai regolamenti edilizi, nel senso che, ove mancanti, non potranno essere chiesti

successivamente alla scadenza del termine di legge né invocati per impedire la formazione del silenzio assenso in quanto non essenziali ai fini della configurabilità della domanda e della conseguente operatività del dispositivo di semplificazione;

- analoghe considerazioni valgono per la diversa ipotesi in cui la richiesta di chiarimenti sia riferita ai requisiti essenziali di cui all'art. 20, comma 1, negli stretti limiti in cui si tratti di mere richieste di regolarizzazione o di precisazioni su fatti secondari e di dettaglio, riferiti alla documentazione progettuale depositata o alle dichiarazioni rese dal tecnico incaricato, limitatamente agli aspetti dichiarativi e rappresentativi che non incidano sulla possibilità di identificare con precisione le caratteristiche dell'intervento, quanto a tipologia, parametri edilizi e plano-volumetrici, asseverazione, requisiti soggettivi (legittimazione) ed oggettivi della domanda: anche in questo caso il potere di chiedere la regolarizzazione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di legge e la carenza di tali elementi di dettaglio non impedirà la formazione del silenzio assenso.

Con la menzionata sentenza, la Sezione ha anche precisato la portata del principio di buona fede nello sviluppo del confronto procedimentale, anche in funzione correttiva del dispositivo di semplificazione.

10.1.4. In conclusione sul punto, è necessario ricordare come questa Sezione, con sentenza n. 9665 del 9 dicembre 2025, ha ricompreso tra gli elementi essenziali, la cui mancanza non consente la formazione del silenzio assenso, anche i documenti (nella fattispecie si trattava di un contratto di fideiussione da stipulare per garantire la cessione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria) da produrre doverosamente perché oggetto di atti d'obbligo che la parte ha volontariamente sottoscritto al fine di ottenere il rilascio del futuro permesso di costruire (nel caso di specie, l'obbligo di sottoscrivere un contratto di fideiussione al fine di garantire la cessione delle opere di urbanizzazione al comune).

In altri termini, ai requisiti minimi imposti dalla legge possono essere assimilati (soltanto) gli ulteriori vincoli che il privato, interessato al rilascio del permesso di costruire, abbia assunto spontaneamente e consapevolmente.

10.2. Accanto ai casi di “inconfigurabilità strutturale”, possono considerarsi casi di “inconfigurabilità giuridica” tutti quelli in cui l’istanza non rientra nel modello normativo astratto prefigurato dal legislatore (la cd. “sussumibilità nel tipo normativo astratto”), avendo la parte istante errato nella qualificazione giuridica della fattispecie.

Tale ipotesi si verifica allorché la parte invochi il silenzio assenso in fattispecie non previste dalla legge, come accade ad esempio:

- nei casi di richiesta di rilascio del permesso di costruire ai sensi della normativa derogatoria sul piano casa, per i quali il dispositivo di semplificazione non può, per le ragioni esposte, ritenersi operante;
- nei casi in cui l’operatività del dispositivo di semplificazione è espressamente escluso dalla legge (cfr. art. 20, comma 8 del d.P.R. n. 380 del 2001) a motivo della ricorrenza di interessi sensibili che impongono una valutazione espressa della loro rilevanza ai fini del rilascio del titolo edilizio, con l’importante precisazione (introdotta dall’art. 40, comma 1, lettera b), della legge n. 182 del 2025, in linea con quanto già affermato da Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2023, n. 9969) per cui il silenzio assenso si forma laddove la parte istante si sia munita preventivamente dell’atto di assenso favorevole avente ad oggetto la ponderazione dell’interesse pubblico di settore da parte dell’autorità competente;
- nei casi di richiesta di proroga del permesso di costruire scaduto, trattandosi di esercizio di potere discrezionale che implica valutazioni di opportunità non surrogabili mediante il dispositivo di semplificazione;
- nei casi di richiesta di rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di ipotesi che presuppone una imprescindibile valutazione ampiamente discrezionale del Consiglio

comunale in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 616);

- per le istanze di accertamento di conformità, nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità, di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2021, in cui opera la diversa fattispecie legale tipica del silenzio rifiuto.

In queste ipotesi infatti, richiamate in via esemplificativa, il silenzio assenso non è, in astratto, consentito dalla legge o è disciplinato diversamente nei suoi effetti. Pertanto, il mero decorso del termine di legge non può *tout court* determinare la formazione del titolo, mancando una disposizione normativa cui ricondurre la produzione dell'effetto legale favorevole, in via sostitutiva rispetto alla adozione del provvedimento espresso.

Quanto precede è, del resto, coerente con quanto accade nei casi in cui l'istante faccia erroneamente ricorso alla SCIA allorquando la legge impone inequivocabilmente il ricorso al permesso di costruire: in queste ipotesi, il mancato tempestivo esercizio del potere inhibitorio da parte del Comune non legittima l'intervento edilizio a seguito della dichiarazione privata, proprio in quanto la legge in tale ipotesi non ricollega alla dichiarazione di parte un siffatto effetto, che resta riservato invece al provvedimento amministrativo (Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023; Cons. Stato, sez. IV, n. 9969 e n. 11217 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746).

11. Tanto premesso in punto di diritto, con riguardo alla presente controversia la Sezione reputa che, nel caso di specie, non possa ritenersi formato il silenzio assenso in quanto la domanda era strutturalmente inconfigurabile, in quanto oggettivamente carente di uno dei documenti essenziali richiesti dall'art. 20, comma 1, ai fini del perfezionamento (non solo dell'atto tacito, ma proprio) di una istanza anche solo astrattamente configurabile.

In particolare il Comune, nella nota impugnata del 27 aprile 2022, n. 26977, ha rilevato che mancava la dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle disposizioni sul contenimento energetico, col deposito di attestazione di prestazione energetica, richieste espressamente ai sensi dell'art. 20, comma 1,

del t.u. edilizia, che all'ultimo periodo riferisce l'asseverazione del tecnico incaricato anche al rispetto delle "norme relative all'efficienza energetica".

Nel ricorso l'appellante ha dedotto, in primo luogo, che tale mancanza di documentazione era stata contestata. Il rilievo non è condivisibile, in quanto ciò non risulta dagli atti del processo, essendosi l'appellante limitata a richiamare a pag. 11 e 12 dell'atto di appello soltanto il contenuto della legge regionale n. 15 del 2024, senza però prendere posizione in ordine alla specifica indicazione dei documenti mancanti.

In ogni caso, l'istruttoria disposta dal Collegio con ordinanza n. 6569 del 22 luglio 2024, proprio su tale circostanza, ha confermato tale carenza documentale, come reiteratamente rappresentato dal Comune (cfr. nota di chiarimenti del 29 agosto 2024).

In secondo luogo, l'appellante ha rilevato che tale documentazione non sarebbe richiesta dalla normativa di settore. Il rilievo non è condivisibile, atteso che l'affermazione è contraddetta dall'analisi della normativa sopra riportata e segnatamente, come si è detto, dall'ultimo periodo dell'art. 20, comma 1 del d.P.R. n. 380 del 2001, che riferisce l'asseverazione del tecnico incaricato anche al rispetto delle "norme relative all'efficienza energetica".

Infine, l'appellante ha dedotto che la richiesta di integrazione della documentazione da parte della pubblica amministrazione deve intervenire entro il termine di conclusione del procedimento. Ciò è vero, come già rilevato, soltanto quando si tratta di legittime richieste formulate ai sensi del comma 5 dell'art. 20 del d.lgs. n. 380 del 2001 e non anche quando la domanda sia priva della documentazione essenziale richiesta dall'art. 20, comma 1, la cui carenza non rende neppure configurabile, come si è visto, un'istanza idonea a far sorgere l'obbligo di provvedere.

12. Per le ragioni sin qui esposte l'appello deve essere respinto in quanto infondato.

13. La sussistenza di un orientamento giurisprudenziale non ancora consolidato giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del

presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del grado tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore

Rosario Carrano, Consigliere

L'ESTENSORE
Luca Monteferrante

IL PRESIDENTE
Luigi Carbone

IL SEGRETARIO

LL.PP.13-26 - Pubblicato in Gazzetta il decreto-legge Commissari (n. 32/2026)

In Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge “Commissari” (n. 32/2026) che contiene diverse disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, razionalizzare assetti commissariali già esistenti e promuovere condizioni omogenee per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 58 dell'11 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante “Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni”.

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ossia il 12 marzo 2026) interviene principalmente su due fronti:

- da un lato, mira a semplificare l'attuale sistema dei commissari straordinari, concentrando alcune funzioni oggi distribuite tra più soggetti negli amministratori delegati delle società pubbliche che gestiscono le principali infrastrutture nazionali (ANAS e RFI);
- dall'altro, punta a garantire la prosecuzione e il completamento di numerosi interventi infrastrutturali considerati strategici, prevedendo risorse finanziarie distribuite su più anni, fino al 2040, per importi complessivi di particolare rilievo.

Il decreto introduce inoltre misure volte a favorire condizioni più uniformi su tutto il territorio nazionale nelle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime.

Di seguito, una sintesi delle principali novità di interesse, a cura della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Art. 1 – Collegamento stabile tra Sicilia e Calabria (Ponte sullo Stretto)

L'articolo 1 disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo del progetto di collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, anche alla luce delle deliberazioni della Corte dei conti relative agli atti adottati nell'ambito della procedura prevista dal decreto-legge n. 35/2023.

In particolare, il MIT è incaricato di svolgere gli adempimenti necessari all'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, all'acquisizione dei pareri tecnici e allo svolgimento delle verifiche ambientali e dei rapporti con la Commissione europea.

È inoltre prevista la nomina dell'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) come commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali ferroviari complementari all'opera e l'autorizzazione di risorse finanziarie pluriennali destinate alle infrastrutture collegate. Il Commissario opera con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “Sblocca cantieri”, tra cui quelli di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto del Codice antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'EU e delle disposizioni in materia di subappalto.

Articolo 2 – Messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso e delle autostrade A24 e A25

L'articolo 2 interviene sulla gestione degli interventi relativi al traforo del Gran Sasso e alle autostrade A24 e A25. In particolare, viene prorogato fino al 31 dicembre 2028 l'incarico del Commissario

straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso , al quale sono attribuite anche le competenze relative agli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità del traforo, con il trasferimento delle risorse già disponibili per tali opere.

È inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2028 l'incarico del Commissario straordinario per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità delle autostrade A24 e A25 .

La norma prevede infine ulteriori risorse per l'adeguamento delle gallerie agli standard di sicurezza della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle tratte autostradali interessate.

Articolo 4 – Commissari straordinari per gli interventi ANAS

L'articolo 4 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, l'amministratore delegato di ANAS S.p.A. subentri ai commissari straordinari già nominati per la realizzazione di numerosi interventi sulla rete stradale di interesse nazionale, gestita da ANAS, indicati nell'allegato 2 del decreto. Al nuovo commissario sono attribuiti i medesimi compiti, funzioni e poteri relativi alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione delle opere.

I commissari precedentemente nominati cessano dalle loro funzioni per gli interventi interessati dal subentro, restando comunque validi gli atti già adottati.

Articolo 5 – Commissari straordinari per gli interventi RFI

L'articolo 5 dispone che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) subentri ai commissari straordinari già nominati per la realizzazione di numerosi interventi sulla rete ferroviaria nazionale, indicati nell'allegato 3 del decreto. Al nuovo commissario sono attribuiti i medesimi compiti e poteri relativi alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione delle opere.

L'amministratore delegato di RFI è inoltre nominato commissario straordinario per ulteriori interventi ferroviari elencati nell'allegato 4, con l'obiettivo di accelerarne la realizzazione .

Articolo 6 – Linea C della Metropolitana di Roma

L'articolo 6 fornisce un chiarimento interpretativo in merito ai poteri del Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma e del sistema delle tranvie della capitale . In particolare, viene precisato che il commissario può approvare accordi transattivi solo se tali accordi prevedono la rinuncia da parte delle società coinvolte a tutte le pretese e ai contenziosi pendenti , nonché a eventuali ulteriori rivendicazioni future relative ai rapporti precedenti tra le parti.

Articolo 7 – Disposizioni per Milano-Cortina 2026

L'articolo 7 introduce misure per rafforzare l'operatività della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano-Cortina 2026 , impegnate nell'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026. In particolare, viene ampliato lo scopo della società, includendo anche attività relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi funzionali all'accessibilità e alla piena operatività delle infrastrutture olimpiche.

Articolo 9 – Ulteriori disposizioni in materia di commissari straordinari e infrastrutture

L'articolo 9 contiene alcune disposizioni relative a specifici interventi infrastrutturali e di ricostruzione. In particolare, viene previsto che il Commissario straordinario per il Parco della salute,

della ricerca e dell'innovazione di Torino assuma anche le funzioni di commissario per la realizzazione della Città della salute e della scienza di Novara , al fine di assicurare un coordinamento unitario nella realizzazione dei due interventi.

Articolo 10 – Sistema MOSE e gestione della Laguna di Venezia

L'articolo 10 dispone il trasferimento del sistema MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato e la sua assegnazione in uso governativo all'Autorità competente per la gestione e la manutenzione delle opere di salvaguardia della Laguna di Venezia.

La norma stabilisce inoltre che l'Autorità responsabile della gestione del sistema sia iscritta di diritto nell'elenco delle centrali di committenza qualificate , ai sensi del codice dei contratti pubblici (art. 63, comma 4, D.lgs. 36/2023), così da poter svolgere direttamente le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture necessari al funzionamento e alla manutenzione del MOSE.

Di seguito il testo del decreto-legge.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 marzo 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 11 marzo 2026, n. 32.

Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. (26G00049) Pag. 3

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETI PRESIDENZIALI



DECRETO-LEGGE 11 marzo 2026, n. 32.**Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, gli articoli 11 e 15;

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 86;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 511;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 200;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 95;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, gli articoli 4 e 4-ter;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, comma 14;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al



lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 27, comma 17, e l'articolo 206, commi da 1 a 5;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 95 che reca misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo 1, comma 589;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 33, comma 5;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria»;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici» e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 14-bis;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, commi 272, 280 e 519;

Visto il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, recante «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport», e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'articolo 1, commi 261 e 886;

Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti» e, in particolare, gli articoli 1-sexies e 3-quater;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport» e, in particolare, gli articoli 5 e 9-ter;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate a garantire il tempestivo completamento dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, assicurando il coordinamento delle amministrazioni competenti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite alle gestioni commissariali operanti sulle tratte autostradali A24 e A25, in un'ottica di chiara ripartizione delle sfere di attribuzione secondo univoci criteri competenziali, nonché di efficientamento dell'utilizzo delle risorse disponibili;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la realizzazione e il completamento delle infrastrutture prioritarie e urgenti relative alla sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, nonché delle attività di adeguamento del traforo del Gran Sasso connesse all'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T);

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di ottimizzare i tempi di esecuzione del complesso delle lavorazioni interferenti con il traforo del Gran Sasso e, in particolare, di dare nuovo impulso alla realizzazione e al completamento dei relativi interventi di messa in sicurezza antisismica, di ripristino della funzionalità e di manutenzione straordinaria in galleria;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la realizzazione e il completamento di interventi imprescindibili e urgenti di ripristino, di messa in sicurezza, di ammodernamento e di manutenzione straordinaria delle tratte autostradali A24 e A25;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e funzionali allo svolgimento della fase finale



del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi già commissariati di ANAS S.p.A. e di RFI S.p.A., mediante il trasferimento delle competenze degli attuali commissari, rispettivamente, ai responsabili delle articolazioni territoriali di ANAS prossime ai territori interessati dagli interventi e ai responsabili *pro tempore* delle strutture di RFI;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla società RFI S.p.A., mediante la nomina dell'amministratore delegato della medesima società RFI S.p.A. quale commissario straordinario;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il celere espletamento delle attività relative a lavori, servizi e forniture strettamente connesse agli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali sul territorio nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire un efficace coordinamento nell'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino e della nuova Città della salute e delle Scienze di Novara;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la nomina del Commissario per la ricostruzione post-calamità in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure necessarie a assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, con particolare riguardo agli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l'attuazione delle misure per la salvaguardia e la tutela della laguna di Venezia;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 5 febbraio e del 10 marzo 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Prosecuzione dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, commissariamento delle opere a terra e rimodulazioni connesse al riallineamento temporale delle relative autorizzazioni di spesa

1. Al fine di conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato sulla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, e sul decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2023, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti necessari, in particolare:

a) a sottoporre al controllo di legittimità della competente Sezione della Corte dei conti l'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023;

b) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del CIPESS sugli atti e sui documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, attraverso:

1) l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria, anche al fine di recepire le variazioni alle autorizzazioni di spesa per la realizzazione dell'opera disposte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 e comunque entro il limite di spesa autorizzato a legislazione vigente;

2) l'acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sulle tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile stradale, definite nel nuovo piano economico-finanziario della società concessionaria ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera c), numero 2), del decreto-legge n. 35 del 2023;

3) la sottoposizione al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito delle competenze al medesimo attribuite dall'articolo 1, comma 4, dell'Allegato I.11 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tenuto conto del parere espresso dal medesimo Consiglio sul progetto di massima dell'opera nell'adunanza del 10 ottobre 1997, di una richiesta di parere sui profili tecnici di particolare complessità e rilevanza della relazione del progettista di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2023;

c) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori sull'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativo agli esiti procedi-



mentali delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sui siti in cui si trovano un tipo di habitat naturale o una specie prioritari, che si articola:

1) nell'adozione di un provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di ricognizione delle valutazioni ambientali e dell'incidenza sui siti di cui all'alinea, anche con riferimento alle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;

2) nell'adozione di un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni settoriali competenti, di individuazione delle conseguenze sulla salute dell'uomo e sulla sicurezza pubblica attese dalla realizzazione dell'opera, tenuto conto delle soluzioni alternative, inclusa quella di non intervento;

3) nella sottoposizione al Consiglio dei ministri di una nuova proposta di deliberazione in merito ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che, in considerazione delle conseguenze individuate dai provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, giustificano la realizzazione dell'opera;

d) a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, gli adempimenti istruttori relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea sulla valutazione della compatibilità del progetto con il quadro normativo dell'Unione europea;

e) a svolgere ogni altro compito funzionale alla prosecuzione e conclusione dell'iter approvativo dell'opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023 sulla natura sostitutiva della delibera CIPESS rispetto ad ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, propedeutico o successivo alla delibera medesima, fermo restando quanto espressamente previsto dal predetto decreto-legge n. 35 del 2023 e dal presente articolo.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché gli ulteriori atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, per l'approvazione degli stessi ai sensi del medesimo articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, previa acquisizione del parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) sul piano economico-finanziario.

3. La delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2 è trasmessa alla competente Sezione della Corte dei conti, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 14 dicembre 1994, n. 20, per il controllo preventivo di legittimità.

4. All'esito dell'acquisto di efficacia dell'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), e della delibera adottata dal CIPESS ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della

legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante, sotto forma di allegato, il piano economico-finanziario, come modificato all'esito dell'istruttoria svolta in coerenza con quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Il decreto di assenso al predetto atto aggiuntivo, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 35 del 2023, è trasmesso, unitamente all'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, alla competente Sezione della Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.

5. L'Amministratore delegato pro tempore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) è nominato Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, individuati e attribuiti alla società RFI nell'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. Il Commissario straordinario di cui al comma 5 opera con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. L'incarico commissariale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto e cessa alla data dell'effettiva entrata in esercizio degli interventi di cui al comma 5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, il Commissario straordinario è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture di RFI, ai quali può delegare attività e funzioni proprie, e può avvalersi della collaborazione delle strutture della medesima società RFI e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di RFI.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 26 milioni di euro per l'anno 2030, 407 milioni di euro per l'anno 2031, 857 milioni di euro per l'anno 2032, 293 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.204 milioni di euro per l'anno 2034.

9. Ai fini della riduzione dell'esposizione debitoria della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) è autorizzata la spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027.

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 è incrementata di 109 milioni di euro per l'anno 2029 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031.



11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie» è incrementata di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 54 milioni di euro per l'anno 2029.

12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 23 dicembre 2020, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione straordinaria» è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 222 milioni di euro per l'anno 2028.

13. L'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040.

14. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 480 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 500 milioni di euro per l'anno 2033.

15. Il fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è incrementato in termini di indebitamento netto di 8 milioni di euro nel 2028, 100 milioni di euro nel 2029, 26 milioni di euro nel 2030, 731 milioni di euro nel 2031, 1.340 milioni di euro nel 2032, 830 milioni di euro nel 2033 e di 107 milioni di euro nel 2034, nonché in termini di fabbisogno e indebitamento netto di 250 milioni di euro per l'anno 2035 e 124 milioni di euro per l'anno 2036.

16. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 778 milioni di euro per l'anno 2026, 592 milioni di euro per l'anno 2027, 303 milioni di euro per l'anno 2028 e 507 milioni di euro per l'anno 2029.

17. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, pari a 2.828 milioni di euro per l'anno 2026, 1.992 milioni di euro per l'anno 2027, 775 milioni di euro per l'anno 2028, 760 milioni di euro per l'anno 2029, 116 milioni di euro per l'anno 2030, 977 milioni di euro per l'anno 2031, 1.107 milioni di euro per l'anno 2032, 793 milioni di euro per l'anno 2033, 1.204 milioni di euro per l'anno 2034 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 856 milioni di euro per l'anno 2029, 266 milioni di euro per l'anno 2030, 1.095 milioni di euro per l'anno 2031, 1.340 milioni di euro per l'anno 2032, 830 milioni di euro per l'anno 2033, 280 milioni di euro per l'anno 2035 e 154 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede:

a) quanto a 938 milioni di euro per l'anno 2026, 718 milioni di euro per l'anno 2027, 632 milioni di euro per l'anno 2028 e 499 milioni di euro per l'anno 2029, me-

diante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89;

c) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

d) quanto a 86 milioni di euro per l'anno 2030, 204,76 milioni di euro per l'anno 2031, 288 milioni di euro per l'anno 2032 e 225 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 11 giugno 2019, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «Ponti, Viadotti e Gallerie»;

e) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2031, 98 milioni di euro per l'anno 2032 e 174 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota assegnata, con DPCM 23 dicembre 2020, al Ministero delle infrastrutture e trasporti e destinata al programma ANAS «manutenzione straordinaria»;

f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2030, 661,24 milioni di euro per l'anno 2031, 669,04 milioni di euro per l'anno 2032, 500 milioni di euro per l'anno 2033 e 712 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore della società Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) quanto a 1.890 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274 milioni di euro per l'anno 2027, 143 milioni di euro per l'anno 2028, 261 milioni di euro per l'anno 2029 e 250 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

h) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 350 milioni di euro per l'anno 2029, 236 milioni di euro per l'anno 2030, 328 milioni di euro per l'anno 2032, 35 milioni di euro per l'anno 2033, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Art. 2.

Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25

1. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028». Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della regione Abruzzo, adotta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019. Nelle more dell'acquisto di efficacia del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso opera in regime di *prorogatio* con i medesimi compiti, funzioni e poteri e con il medesimo compenso di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 32 del 2019.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-quarter del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, al Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nello svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità del traforo del Gran Sasso. A tale fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le risorse disponibili finalizzate a legislazione vigente agli interventi di cui al primo periodo del presente comma, da trasferire al Commissario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 cessa dalle proprie funzioni in relazione alle attività di cui al primo periodo del presente comma. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione agli interventi di cui al primo periodo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 206, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo, gli impegni finanziari assunti nell'esecuzione dell'incarico, nonché la ricognizione delle relative risorse disponibili.

3. All'articolo 206, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».

4. Al fine di dare attuazione alla proroga dell'incarico commissariale di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un decreto ai sensi dell'articolo 206, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nelle more dell'acquisto di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario per la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25 opera in regime di *prorogatio* con i medesimi compiti, funzioni e poteri e con il medesimo compenso di cui all'articolo 206 del decreto-legge n. 34 del 2020.

5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Per le attività relative agli adempimenti di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, delle gallerie sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, è autorizzata, a favore della società concessionaria, la spesa di 20,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 7,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,8 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

7. Per la realizzazione degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sulle tratte autostradali A24 e A25, incluso il traforo del Gran Sasso, è autorizzata, a favore della società concessionaria, la spesa di 66,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 85,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di 62,2 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Art. 3.

Disposizioni urgenti per la funzionalità dei Commissari nominati per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032» e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento

1. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole «è collocato» sono sostituite dalle seguenti: «può essere collocato» e le parole «, in ogni caso per tutta la durata del mandato» sono soppresse;



b) al quarto periodo, le parole «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».

2. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «è collocato fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «può essere collocato fuori ruolo»;

b) al quarto periodo, le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di».

Art. 4.

Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società ANAS S.p.A.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, nonché ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società ANAS S.p.A., indicati nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il medesimo Commissario subentrante, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili *pro tempore* delle strutture territoriali di ANAS S.p.A. competenti per l'area geografica in cui ricadono le opere commissariate, ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari di cui al primo periodo cessano dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate. Al Commissario e ai sub-commissari nominati ai sensi del presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di ANAS S.p.A. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonché i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.

Art. 5.

Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società RFI S.p.A., indicati nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il medesimo Commissario subentrante, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili *pro tempore* di strutture della società RFI S.p.A., ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari di cui al primo periodo cessano dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate. Al Commissario e ai sub-commissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di RFI S.p.A. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonché i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato della società RFI S.p.A. è, altresì, nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società RFI S.p.A., indicati nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'incarico commissariale cessa alla data di effettiva entrata in esercizio degli interventi. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili *pro tempore* di strutture della società RFI S.p.A., ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e



periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario e ai sub-commissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di RFI S.p.A. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Disposizioni per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma

1. L'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si interpreta nel senso che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma è autorizzato ad approvare accordi transattivi esclusivamente a condizione che prevedano la rinuncia da parte delle società Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. alle rispettive pretese e azioni e ai relativi giudizi pendenti tra le parti, a qualunque titolo dedotti o deducibili, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati, nonché a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti sorti o definiti anche in via transattiva per il periodo antecedente alla stipula dei medesimi accordi transattivi.

Art. 7.

Disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano - Cortina 2026

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Rientrano, altresì, nello scopo statutario della Società le attività relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi, incluse le infrastrutture e gli impianti, anche provvisori, individuati mediante convenzioni con il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, finalizzati a garantire la funzionalità e l'accessibilità, anche dal punto di vista trasportistico e logistico, delle opere olimpiche e delle opere connesse e di contesto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020 adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'articolo 5, comma 8, del citato decreto-legge n. 96 del 2025 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario è autorizzato a erogare anticipazioni di cassa per un importo massimo del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 alla Fondazione "Milano - Cortina 2026" nelle more del completamento delle procedure realizzative e della rendicontazione prevista, fermo restando il conguaglio in positivo o in negativo alla conclusione delle procedure ivi compresa la rendicontazione finale.».

4. È abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

5. In relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa per l'anno 2026 di:

a) euro 3.000.000,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere per la parte relativa alla partecipazione ai giochi degli Alti Dignitari;

b) euro 9.000.000,00 a favore del Ministero della Difesa, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi, nonché alla logistica finalizzata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere;

c) euro 32.278.800,00 a favore del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025 n. 96 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119;

d) euro 6.221.200,00 a favore di Sport e Salute S.p.a. per il successivo trasferimento alla Federazione Medico sportiva italiana.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a euro 50.500.000 per l'anno 2026, si provvede quanto a 500.000 euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 riferite all'annualità 2025 che restano acquisite all'erario e quanto a euro 50.000.000 mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime

1. Al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali di cui all'articolo 4,



comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento di cui al medesimo articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022.

Art. 9.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 589, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino provvede, con le modalità e con i poteri di cui ai commi 590 e 591 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, anche alla realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione della nuova Città della salute e della scienza di Novara.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata e le funzioni del Commissario relativamente ad entrambi gli incarichi.

3. Le spese per il compenso da riconoscere al Commissario straordinario sono a carico della Regione Piemonte che vi provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.

4. Per il compenso da riconoscere al Commissario alla ricostruzione post-calamità di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025, è autorizzata la spesa di 59.715 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 59.715 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la

realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, è prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

Art. 10.

Disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia

1. Il Modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, è acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'Autorità preposta ai sensi di legge.

2. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente articolo, l'Autorità è iscritta di diritto, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'elenco di cui al medesimo articolo 63, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



ALLEGATO I

(articolo 1, comma 5)

Elenco degli interventi per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato di RFI S.p.A. quale commissario straordinario.

Regione	Interventi	CUP
Calabria	realizzazione del collegamento con l'intervento di competenza della Società Stretto di Messina S.p.A. relativo alla linea tradizionale Battipaglia-Reggio Calabria, costituito dai rami di connessione alla linea ferroviaria verso Villa San Giovanni e verso Reggio Calabria, in corrispondenza del Bivio Bolano	J51G24000010001
Sicilia	realizzazione dei rami di collegamento ferroviario tra l'imbocco sud della galleria Santa Cecilia e la linea Messina-Catania	J61G24000030001
Sicilia	realizzazione della nuova stazione di Messina Gazzi	N/D



(articolo 4, comma 1)

Elenco delle opere, già oggetto di commissariamento, per cui è disposto il subentro dell'Amministratore delegato di ANAS S.p.A. quale commissario straordinario.

Regione	Interventi	CUP
Calabria	SS182 "Trasversale delle Serre" - Lotto unico Vazzano Vallelonga	F51B16000600001
Calabria	ex CZ179-CZ180-CZ29 - SS182 "Trasversale delle Serre" - Lotto Gagliato Soverato	F81B23000330001
Emilia Romagna	S.S. 45 "di Val Trebbia" Ammodernamento del tratto compreso tra Cernusca e Rivergaro	F11B16000540001
Liguria	S.S. 1 "Aurelia". Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interc. tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado. Variante alla S.S. 1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Savona/casello autostradale	F51B02000270001
Liguria	S.S. 1 Aurelia – Variante all'abitato di Imperia – Lotto 1 da Svincolo Torrente Primo a Svincolo Impero	F51B23000410001
Liguria	S.S. 1 Aurelia – Variante all'abitato di Imperia – 2° Lotto funzionale di collegamento tra la S.S. 28 e la S.S. 1 in località Diano Marina	F61B26000020001
Liguria	S.S.1 "Aurelia" Completamento della Variante a Sanremo - Lotto 1	F21B23000520001
Sicilia	Completamento dei lavori di costruzione del raddoppio della circonvallazione di Palermo da via Altofonte a via Belgio - Progetto relativo ai lavori di costruzione dello svincolo Perpignano	D91B05000210005
Sicilia	Progetto relativo ai lavori di costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto	D91B04000370001
Sicilia	Risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone, in attuazione del Protocollo d'Intesa Rep. 8683 del 30.03.2021 tra Comune Palermo, Provveditorato OOPP e ANAS. - 2° stralcio	F77H25001780001



Regione	Interventi	CUP
Sicilia	Variante nel tratto Trapani-Mazara del Vallo, compreso tra lo svincolo "Birgi" sulla A29/dir e il collegamento alla SS.115 al Km 48+000 in corrispondenza dell'abitato di Mazara del Vallo 1° Stralcio Funzionale Marsala Sud (SS 188 - km 5+700) – Mazara del Vallo.	F21B01000200001
Sicilia	Lavori di costruzione dei lotti 7° e 8° della S.S. 626 e completamento della tangenziale di Gela	F11B16000560001
Sicilia	S.S. n. 284 "Occidentale Etnea" - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano-Paternò. Stralcio 2 ca. 5+400 km dallo svincolo 3 (incluso) allo svincolo 5 (escluso)	F31B23000280003
Sicilia	S.S. n. 284 "Occidentale Etnea" - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano-Paternò. Stralcio 3 ca. 6+400 km dal km - 0+377 (inizio tratto C1) allo svincolo 3 (escluso)	F31B23000270003
Molise	S.S. 647 "Fondo Valle del Biferno" - PARTE B - Variante dell'invaso del Liscione	F17H21002600001
Puglia	SS.N.89 GARGANICA Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) - 4° stralcio – "SS693 SSV del Gargano- SS89 Garganica – collegamento Vico del Gargano – Mattinata"	F21B20000600001
Puglia	S.S. 275 S. Maria di Leuca – Corridoio plurimodale Adriatico-Itinerario Maglie – S.Maria di Leuca –S.S. 275 "di S.Maria di Leuca"- II lotto Adeguam. alla sezione C del D.M. 05/11/2001 dallo svincolo Montesano-Andrano fino a S.Maria di Leuca	F47H20005270001



Regione	Interventi	CUP
Puglia	S.S. 89 “Garganica” – Lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e Realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno. - 4° Stralcio - S.S. 693 SVV del Gargano - S.S. 89 Garganica - Collegamento Vico del Gargano – Mattinata. Tratto Vico del Gargano – Vieste – 1° stralcio – Vico del Gargano - Peschici	F91B23000060001
Puglia	S.S. 89 “Garganica” – Lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e Realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno. - 4° Stralcio - S.S. 693 SVV del Gargano - S.S. 89 Garganica - Collegamento Vico del Gargano – Mattinata. Tratto Vico del Gargano – Vieste – 2° stralcio – Peschici – Vieste	F11B23000080001
Puglia	S.S. 89 Garganica – Ex S.S. 273 – Lavori di realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo alla S.S.89.	F24E21006580001
Puglia	S.S. 89 Garganica – Ex S.S. 272 – Realizzazione della Tangenziale di San Giovanni Rotondo	F24E21006590001
Campania	SS212 Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo. 2° Lotto	F11B16000700001
Campania	SS268 "del Vesuvio" Tratto dal Km 0+000 al Km 7+750	F21B16000410001
Puglia	SS212 -SS 369 Appulo Fortorina	F21B20000590001
Abruzzo	S.S. n° 80 “del Gran Sasso d’Italia”. Tratta stradale Teramo - Mare: variante alla S.S. 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS16.	F81B11002290001
Campania	S.S. n. 372 “Telesina”. Itinerario Caianello (A1) – Benevento: Adeguamento a 4 corsie della SS 372 “Telesina” dal km 0+000 al km 60+900. 1° lotto dal km 37+000 al km 60+900	F52C15000390001



Regione	Interventi	CUP
Campania	S.S. n. 372 “Telesina”. Itinerario Caianello (A1) – Benevento: Adeguamento a 4 corsie della SS 372 “Telesina” dal km 0+000 al km 60+900. 2° lotto dal km 0+000 al km 37+000	F24E16000640001
Lombardia	Ammodernamento della S.S. n. 42 – Variante Est di Edolo – Lotto II	F21B16000520001
Lombardia	Raccordo tra autostrada A4 e la Val Trompia	F41B07000280005
Lombardia	S.S. 11-494 "Padana Superiore e Vigevanese" - Lavori di collegamento tra la S.S. 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino – Tratta A	F51B16000420001
Toscana	S.S. 12 “dell’Abetone e Del Brennero”. Viabilità Est di Lucca. Sistema Tangenziale di Lucca	F71B14000450001
Toscana	SS64 “Porrettana” - Collegamento svincoli Prato Est-Ovest	F31B14000640003
Calabria	Asta di collegamento in dx idraulica del Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B e la SS 106 al km 97+050 - Prolungamento Locri	F31B16000600001
Calabria	Tratto Crotone Rossano – Collegamento in variante alla SS106 fra il km 309+000 ed il km 329+000	F71B01000190001
Calabria	Tratto Crotone Rossano – Collegamento in variante alla SS106 fra il km 290+000 ed il km 309+000	F11B16000610001
Calabria	Tratto Crotone Rossano – Collegamento in variante alla SS106 fra il km 256+000 ed il km 290+000	F51B16000560001
Calabria	Manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000 (Aeroporto S. Anna) al Km 241+700 (Sv. Papanice)	F74E16000630001
Calabria	Strada Longobucco - Mirto – Crosia. Collegamento viario ponte di Cropalati	F61B16000500001



Regione	Interventi	CUP
Calabria	Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500	F11B17000570001
Calabria	Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 1^ Stralcio Lotto 1 da Cutro (km 0+000) a Papanice (km 9+000 – sv. escluso)	F41B23000060001
Calabria	Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 2^ Stralcio Lotto 1 da Catanzaro (km 0+000) a Sv. Uria compreso (km 7+500 circa)	F81B23000020001
Calabria	Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 1^ Stralcio Lotto 2 da Papanice (km 9+000 – sv. compreso) a Crotona (fine intervento)	F11B23000030001
Calabria	Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 2^ Stralcio Lotto 2 da Sv. Uria escluso (km 7+500 ca) a Sv. Cropani incluso (km 15+000 ca)	F31B23000020001
Calabria	Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 2^ Stralcio Lotto 3 da Sv. Cropani escluso (km 15+000 ca) a Sv. Marcedusa incluso (km 25+000 ca)	F11B23000040001
Calabria	Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106 - 2^ Stralcio Lotto 4 da	F91B23000030001



Regione	Interventi	CUP
	Sv. Marcedusa escluso (km 25+000 ca) a Sv. Petilino incluso (km 35+000 ca)	
Calabria	SS 106 Radd - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd tra il viadotto Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari) - Lotto 1 da Coserie (km 0+000) a Sv. Corigliano ovest compreso (km 17+000 circa)	F31B23000030001
Calabria	SS 106 Radd - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd tra il viadotto Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari) - Lotto 2 da Sv. Corigliano ovest (km 17+000 circa) a fine intervento (km 32+000 circa - compreso adeguamento SS534 verso mare)	F31B23000040001
Marche	E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Tratto Mercatello sul Metauro ovest - Mercatello sul Metauro est (Lotto 4°)	F71B16000470001
Marche	E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Variante di Urbania	F21B16000530001
Marche	E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Tratto Mercatello sul Metauro est - S Stefano di Gaifa (Lotti 5-6)	F64E23000150001
Marche	E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Tratto Mercatello sul Metauro est - S Stefano di Gaifa (Lotti 8-9-10)	F24E23000220001
Toscana	E78 Tratto 4 Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45). Tratto San Zeno - Arezzo - Palazzo del Pero - 1° Lotto	F24E16000620001
Toscana	E78 Tratto 4 Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45). Tratto San Zeno - Arezzo - Palazzo del Pero - Completamento	F14E16001640001
Toscana	E78 Tratto 2 Siena - Bettolle (A1): Lotto 0	F31B16000570001
Umbria	E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Tratto Selci Lama (E45) - Parnacciano (Guinza) lotto 1	F61B16000490001



Regione	Interventi	CUP
Umbria	E78 Tratto 4 Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45). Tratto Le Ville - Selci Lama (E45) Lotto 7	F64E16000760001
Lombardia	SS n. 38 lotto 4 - Nodo di Tirano tratta «A» (svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda) e tratta «B» (svincolo La Ganda - Campone in Tirano)	F31B16000520001
Piemonte / Val d'Aosta	SS20 - Lavori di costruzione del nuovo tunnel del Colle di Tenda e delle opere accessorie comprensive dell'opera di presa della sorgente San Macario	F71B05000640008
Piemonte / Val d'Aosta	S.S. n. 20 - Lavori di costruz. del nuovo tunnel del Colle di Tenda e delle opere accessorie comprensive della costruzione dell'opera di presa della sorgente S.Macario - Alesaggio Galleria storica ed opere lato Italia – Progetto Esecutivo	F87H23004590005
Calabria	SS182 “Trasversale delle Serre” - Completamento della Bretella per Petrizzi	F61B14000220001
Calabria	SS182 “Trasversale delle Serre” - Superamento del cimitero di Vazzano	F31B16000530001
Calabria	SS182 “Trasversale delle Serre” - Superamento del Colle Scornari	F51B16000450001
Emilia Romagna	S.S. 45 “di Val Trebbia” Lavori di realizzazione del ponte definitivo sul fiume Trebbia in Comune di Corte Brugnatella (PC) a seguito del crollo del Ponte Lenzino al km 78+250	F67H21007130005
Emilia Romagna	Lavori di realizz. ponte provvisorio in comune di corte Brugnatella PC) a seguito del crollo del Ponte Lenzino al Km 78+250	F37H20002150001
Liguria	S.S.1 “Aurelia” Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia. Interconnessione tra i caselli della A-12 ed il porto di La Spezia - Completamento del primo stralcio funzionale del 3° Lotto dallo svincolo di via del Forno allo svincolo di Buon Viaggio – Stralcio A	F41B18000390001



Regione	Interventi	CUP
Liguria	S.S.1 “Aurelia” Lavori di Viabilità di accesso all’Hub portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 “Aurelia” - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 3° Stralcio Funzionale C dallo svincolo di San Venerio (escluso) allo svincolo Melara – Stralcio C	F41B15000470001 F17H16000940001 F17H12000426001 F17H19001170001
Liguria	S.S.1 “Aurelia” Viabilità di accesso all’Hub portuale di la Spezia - Variante alla S.S. 1 “Aurelia” - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 2 stralcio funzionale B dallo svincolo di Buonviaggio (escluso) allo svincolo di San Venerio incluso	F41B20000380001
Liguria	S.1 “Aurelia”. Viabilità di accesso all’Hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado - Variante alla S.S. 1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albissola Superiore. Lotto di completamento	F91B20000880001
Piemonte / Val d’aosta	S.S. 27 “Del Gran S. Bernardo” Lavori di sistemazione tra Etroubles e l’innesto autostrada per il traforo del San Bernardo. Variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen dal km 15+180 al km 18+700	F41B21005970001
Sicilia	Risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone, in attuazione del Protocollo d’Intesa Rep. 8683 del 30.03.2021 tra Comune Palermo, Provveditorato OOPP e ANAS. - 1° stralcio	D71B19000500001
Sicilia	S.S. n. 284 “Occidentale Etnea” - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano-Paternò. Stralcio 1 ca. 3+200 km dallo svincolo 5 (incluso) al km 14+620 (fine tratta)	F31B23000290003



Regione	Interventi	CUP
Sicilia	SS 640 "Strada degli Scrittori" nel tratto dal km 44+400 allo svincolo con l'A19 nelle province di Caltanissetta e di Enna Itinerario AG-CL-A19.	F91B09000070001
Piemonte / Val d'Aosta	SS. 28 "del Colle di Nava" - Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla SS28 dir – 564 ed al casello A6 “Torino – Savona” – III Lotto (Variante di Mondovì)	F11B16000550001
Molise	SS. 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” - Lotto “0” di collegamento tra il bivio di Pesche al Km. 181+500 della S.S. 17 ed il Lotto 1 della S.S.V. “Isernia – Castel di Sangro”.	F91B16000560001



Regione	Interventi	CUP
Molise	S.S. 647 "Fondo Valle del Biferno" - PARTE A - Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei viadotti Molise 1 e Molise 2, sull'invaso del Liscione	F17H19000080001 F17H19000140001 F17H19000150001 F17H19002710001 F17H20000430001 F17H20000370001 F17H20000390001 F17H20000630001 F17H20000410001 F17H20000420001 F17H20000300001 F17H20000310001 F17H20000320001 F17H20000330001 F17H20000340001 F17H20003300001 F17H20000820001 F17H20001500001 F17H20001510001 F17H20001520001 F17H20001530001 F17H20001540001 F17H20001550001 F17H20001560001 F17H20003510001 F17H20004010001 F17H20004020001 F17H20004030001 F17H21005970001 F17H21005980001 F17H22001160001 F17H22001170001 F17H20001570001 F17H20001580001 F17H20003990001 F17H20004000001
Puglia	OPERA S.S.16 ADRIATICA - Parte B - Tangenziale Ovest di Foggia – Lotto3	F71B16000530001
Puglia	OPERA S.S.16 ADRIATICA - Parte B - Tangenziale Ovest di Foggia – Lotto2	F71B16000540001
Puglia	SS16 - Adeguamento tratto tra Foggia e San Severo - Parte A	F51B16000540001
Puglia	S.S. 89 Garganica – Lavori per la realizzazione della viabilità da Manfredonia (km 172+000) –	F51B16000590001



Regione	Interventi	CUP
	Aeroporto di militare di Amendola (km 186+000)	
Puglia	SS275 Corridoio plurimodale adriatico Itinerario Maglie – Santa Maria di Leuca. S.S. 275 “di Santa Maria di Leuca” - Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. B del D.M. 05.11.2001. SS 16 dal Km 981+700 al Km 985+386 – SS 275 dal Km 0+000 al Km 37+000. - 1°lotto – Stralcio I - dal km 0+092,65 al km 10+452,68 (da Melpignano a Scorrano)	F61B24000190001
Puglia	SS275 Corridoio plurimodale adriatico Itinerario Maglie – Santa Maria di Leuca. S.S. 275 “di Santa Maria di Leuca” - Lavori di ammodern. ed adeguamento alla sez. B del D.M. 05.11.2001. SS 16 dal Km 981+700 al Km 985+386 – SS 275 dal Km 0+000 al Km 37+000. - 1°lotto – Stralcio II - dal km 10+452,68 di prog. al km 18+140 di prog (da Botrugno a Surano)	F61B24000200001
Puglia	SS275 Corridoio plurimodale adriatico Itinerario Maglie – Santa Maria di Leuca. S.S. 275 “di S.Maria di Leuca” - Lavori di ammodern. ed adeguam .alla sez. B del D.M. 05.11.2001. SS 16 dal Km 981+700 al Km 985+386 – SS 275 dal Km 0+000 al Km 37+000. - 1°lotto – Stralcio III - dal km 18+140 al km 23+270,75 (da Surano alla Z.I. Tricase- Specchia - Miggiano)	F51B24000140001
Puglia	OPERA S.S.16 ADRIATICA - Parte B - Tangenziale Ovest di Foggia - Lottol	F71B16000560001
Campania	SS212 - Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti 1° Lotto - 1 e 3 stralcio	F11B16000850001
Emilia Romagna	SS64 “Porrettana” - Nodo Ferrostradale di Casalecchio di Reno - Stralcio SUD	F81B16000850001
Emilia Romagna	SS64 “Porrettana” - Messa in sicurezza del Ponte Leonardo	F57H21000740001



Regione	Interventi	CUP
Lombardia	S.S. 11-494 "Padana Superiore e Vigevanese" - Lavori di collegamento tra la S.S. 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino – Tratta C	F51B16000530001
Calabria	Variante all'abitato di Palizzi Marina completamente carreggiata sud	F51B01000100001
Calabria	Collegamento della SS 106 alla SS 106 VAR/A relativi all'adeguamento della SP 16	F81B16000630001
Marche	E78 Tratto 5 Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa. Galleria della Guinza (Lotto 2°) e Tratto Guinza - Mercatello Ovest (Lotto 3°)	F71B16000460001
Toscana	E78 Tratto 1 Grosseto - Siena: lotto 9	F21B16000440001
Toscana	E78 Tratto 1 Grosseto – Siena. Interventi di miglioramento Galleria Casal di Pari	F24E18000110001
Marche	S.S. n. 16 “ADRIATICA” Nuovo collegamento tra la S.S. n. 16 e il Porto di Ancona	F37H17002370001



(articolo 5, comma 1)

Elenco delle opere, già oggetto di commissariamento, per cui è disposto il subentro dell'Amministratore delegato di R.F.I. S.p.A. quale commissario straordinario.

Regione	Intervento	CUP
Lombardia/Veneto	AV/AC Brescia – Verona: - Tratta AV Brescia Est – Verona; - Quadruplicamento in uscita da Brescia	F81H91000000008
Veneto	Nodo di Verona est	J14D20000010001
Veneto	Nodo di Verona Ovest	J14H20000440001
Veneto	Tratta AV/AC Verona-Padova: -Tratta AV Verona-Bivio Vicenza; - Attraversamento di Vicenza	J41E910000000009
Veneto	AV/AC Verona - Padova: Tratta AV Vicenza-Padova	J11J20000100008
Trentino-Alto Adige	Linea Fortezza Verona: - Circonvallazione di Trento (lotto 3a) e progettazione preliminare lotti 3a e 3b; - Circonvallazione di Rovereto	J41C090000000005
Trentino-Alto Adige/Veneto	Linea Fortezza Verona: - Quadruplicamento Fortezza - Ponte Gardena; - Ingresso a Verona; - Circonvallazione di Bolzano	J94F04000020001
Abruzzo	Linea Roma – Pescara: Raddoppio Interporto d'Abruzzo-Chieti-Pescara	J31H960000000021
Lazio/Abruzzo	Linea Roma – Pescara: - Raddoppio Tagliacozzo-Avezzano; - Raddoppio Sulmona-Pratola Peligna; - Raddoppio Scafa-Manoppello-Interporto d'Abruzzo; - Nuova linea Roma-Mandela-Tagliacozzo; - Varianti Avezzano-Sulmona e Pratola Peligna-Scafa	J84E21001320008



Abruzzo	Linea Roma – Pescara: Bretella Sulmona	J84J18000000001
Abruzzo	Linea Roma – Pescara: III binario tra Pescara C.le e Pescara Porta Nuova	J84J23000230001
Marche/Umbria	Direttrice Orte – Falconara: - PM228-Castelplanio (Lotto 1: nuovo collegamento PM228 - nuovo Bivio Nord Albacina; Lotto 2: Raddoppio Bivio Nord Albacina - Serra San Quirico; Lotto 3: Raddoppio Serra San Quirico – Castelplanio).	J21J05000000001
Marche/Umbria	Direttrice Orte – Falconara: Raddoppio Foligno-Fabriano	J31J05000030001
Marche	Direttrice Orte – Falconara: - Variante Falconara e bretella di collegamento tra la linea Orte-Falconara direzione nord e la variante di Falconara verso nord; - Nuova stazione Osimo	J31J05000030011
Marche	Direttrice Orte – Falconara: Raddoppio PM228-Albacina	J44D20000060009
Umbria	Direttrice Orte – Falconara: Raddoppio Spoleto-Terni	J61H02000090008
Marche/Umbria	Direttrice Orte – Falconara: - Raddoppio Spoleto-Campello, Castelplanio-Montecarotto e Fabriano-P.M.228; - interventi di completamento Orte-Terni	J61H03000030001
Marche/Umbria	Direttrice Orte – Falconara: Tecnologie per la velocizzazione tratte prioritarie Orte-Falconara	J64E21000110008
Campania/Basilicata/Calabria	AV Salerno-Reggio Calabria: - Lotto 1a Battipaglia - Romagnano e progettazione di fattibilità tecnico-economica intero itinerario; - Lotti 1b Romagnano – Buonabitacolo; - Lotti 1c Buonabitacolo - Praia - Lotto 2 Praia-Paola;	J71J20000110008



	- Raddoppio Galleria Santomarco	
Campania/Calabria	AV Salerno-Reggio Calabria: Lotti di completamento (lotto 0, 3, 4, 5 e 6)	N.D.
Sicilia	Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo	J44H17000670001
Sicilia	Elettrificazione Cinisi-Alcamo Dir- Trapani	J64C20002310001
Campania/Basilicata/Calabria	Velocizzazione impianti linea Battipaglia-Potenza	J64H17000230001
Campania/Basilicata/Puglia	Potenza – Metaponto – Taranto: -Velocizzazione Grassano-Metaponto; - Velocizzazione e adeguamento prestazionale Romagnano - Taranto ulteriori fasi	J94E21000070009
Lombardia	Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova: -Raddoppio Piadena-Mantova e soppressione PL critici intera linea; - Raddoppio Codogno-Cava Tigozzi e Cremona-Piadena	J84H17000930009
Emilia-Romagna	Raddoppio Pontremolese: - Raddoppio Parma-Vicofertile - Raddoppio Vicofertile-Fornovo (Osteriazza) e Berceto-Chiesaccia	J81H02000000001
Campania	Itinerario Napoli – Bari: Variante Napoli-Cancello	J61H94000000011
Campania	Itinerario Napoli – Bari: - Nuovo collegamento Cancello-Frasso Telesino e progettazione preliminare intero itinerario; - Raddoppio Frasso Telesino-Telese; - Raddoppio Telese - S. Lorenzo Maggiore-Vitulano;	J41H01000080008
Puglia	Itinerario Napoli – Bari:	J41H92000000008



	- Raddoppio Orsara-Bovino; - Raddoppio Bovino-Cervaro	
Campania/Puglia	Itinerario Napoli – Bari: Raddoppio Apice-Hirpinia; Raddoppio Hirpinia-Orsara	J77I04000000009
Sicilia	Asse AV/AC Palermo-Catania – Messina: - Raddoppio Giampilieri- Taormina - Raddoppio Letojanni- Taormina-Fiumefreddo	J11H02000070008
Sicilia	Asse AV/AC Palermo-Catania – Messina: - Interramento stazione Catania c.le completamento del doppio binario tra Catania C.le e Catania Acquicella; - Interramento Catania Acquicella-Bicocca	J11H03000140008
Sicilia	Asse AV/AC Palermo-Catania – Messina: - 1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 1+2 Fiumetorto- Montemaggiore-Lercara; - 1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 3 Lercara- Caltanissetta Xirbi; - 1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 4a Caltanissetta Xirbi-Enna; - 1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 4b Enna- Dittaino - 1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 5 Dittaino- Catenanuova; - 1^ macrofase Palermo – Catania: Lotto 6 Catenanuova-Bicocca; - 2^ macrofase Palermo – Catania: Tratti di raddoppio e varianti alla linea storica tratta Lercara Diramazione- Nuova Enna	J11H03000180001
Piemonte	PRG e ACC Tortona	J64G18000130009
Piemonte/Lombardia	Quadruplicamento Tortona- Voghera	J71H92000020011
Friuli-Venezia Giulia	Linea Venezia-Trieste:	J34H16000620009



	- Varianti Portogruaro, Latisana e Isonzo; - Variante Ronchi-Aurisina; - Potenziamento tecnologico Venezia-Trieste, rimozione limitazione massa assiale D4 e altri interventi infrastrutturali su linea storica.	
Liguria	linea Genova Ventimiglia: Raddoppio Andora-Finale Ligure	J71J04000000008
Molise	Raddoppio Pescara – Bari: - Raddoppio Ripalta-Lesina; - Raddoppio Termoli-Ripalta	J71H92000000007
Basilicata	Completamento nuova linea Ferrandina-Matera, elettrificazione e bretella Ferrandina-Potenza	J81H92000020001
Lazio	Chiusura anello ferroviario di Roma - lotto 1A Raddoppio Valle Aurelia - Vigna Clara; - lotto 1B Vigna Clara - Tor di Quinto; - lotto 2 Tor di Quinto - Val d'Ala; - lotto 3 Collegamenti con linee Tirrenica e Roma-Firenze	J31H03000180008
Lombardia	Raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello: - Raddoppio Bergamo-Montello; - Raddoppio Bergamo-Curno, ACC Bergamo, PRG e ACC Ponte S. Pietro	J64H17000140001
Lombardia	Linea Gallarate – Rho: - Quadruplicamento Rho-Parabiago e raccordo a Y per Malpensa; - Triplicamento Parabiago-Gallarate	J31J05000010001
Trentino-Alto Adige	Variante Val di Riga e PRG di Bressanone: - PRG Bressanone e altre opere propedeutiche; - Variante di Riga	J34G18000150001
Veneto	Collegamento ferroviario aeroporto di Venezia	J51H03000170001



Lombardia	Collegamento ferroviario aeroporto di Bergamo	J81D19000000009
Lombardia	Linea Milano-Genova: quadruplicamento tratta Milano Rogoredo – Pavia: - Quadruplicamento Rogoredo-Pieve Emanuele; - Quadruplicamento Pieve Emanuele-Pavia	J47I09000030009
Lazio	Nodo di interscambio di Pigneto: - Fermata Pigneto su linea FL1/FL3 e copertura parziale vallo; - Fermata Pigneto su linea FL4/6 e sistemazioni varie	J37I06000070001
Lazio	Raddoppio Lunghezza- Guidonia: - 1^ fase (Lunghezza-Bagni di Tivoli); - 2^ fase (Bagni di Tivoli - Guidonia)	J31H03000190001
Lazio	Quadruplicamento Capannelle- Ciampino e PRG Ciampino	J31H96000000011
Lazio	Raddoppio Cesano – Bracciano: - Raddoppio Cesano-Vigna di Valle; - Raddoppio Vigna di Valle- Bracciano	J21C08000000009
Toscana	Raddoppio e elettrificazione ferrovia Empoli-Siena: - Raddoppio Empoli- Granaiole; - Elettrificazione linea Empoli-Siena	J54H17000300001
Sicilia	Bypass di Augusta	J51B21001950006
Sicilia	Collegamento porto di Augusta	C51B20000970006
Calabria	Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica - tratta Sibari-Melito Porto Salvo e trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido: - Potenziamento Lamezia Terme - Settingiano e elettrificazione Lamezia- Catanzaro Lido; - Elettrificazione linea jonica tratta Catanzaro Lido - Crotone – Sibari.	J37I12000110001



Puglia	Bari Nord: Variante Bari S. Spirito - Palese	J11C09000000009
Puglia	Collegamento con Aeroporto del Salento	J31D19000000001
Sardegna	Collegamento ferroviario aeroporto di Olbia	J31B21002470001
Lombardia/Liguria	Velocizzazione Milano-Genova 1 ^a fase - potenziamento tecnologico e 2 ^a fase - rettifiche di tracciato e piccole varianti	J84H17000480001
Sicilia	Ripristino linea Caltagirone – Gela: - lotto 1 Caltagirone Niscemi; - lotto 2 Niscemi - Gela	J64G18000140001
Sicilia	Anello di Palermo 2° stralcio: tratta Politeama-Notarbartolo	J74C20001660001
Emilia-Romagna/Marche/Abruzzo/Molise/Puglia	Linea Adriatica 1 ^o lotto: Raddoppio Bologna - Castel Bolognese	J41G23000070001
	Linea Adriatica ulteriori lotti	J64J24000610001
Campania	Piattaforma logistica di Valle Ufita	J37H21006500008



ALLEGATO 4

(articolo 5, comma 3)

Elenco delle opere per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato di R.F.I. S.p.A. quale commissario straordinario.

Regione	Progetto	CUP
Veneto	Collegamento ferroviario con l'aeroporto «Catullo» e con la sponda orientale del lago di Garda	da assegnare
Lombardia	Nuovo ponte tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda	J34J23000040001

26G00049



LL.PP.14-26 - Codice appalti: l'ANAC aggiorna le FAQ operative

Pubblicato l'aggiornamento al 13 febbraio 2026 delle FAQ sul D.lgs. 36/2023, con chiarimenti applicativi su diversi aspetti delle procedure di affidamento

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato (13 febbraio 2026) le FAQ relative all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), fornendo chiarimenti operativi su diversi istituti applicativi della disciplina.

Le FAQ affrontano, tra l'altro i seguenti temi:

- equilibrio contrattuale e rinegoziazione prima della stipula;
- ambito di applicazione del Codice e contratti misti;
- ruolo e organizzazione del RUP;
- affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
- partecipazione degli operatori economici, anche esteri;
- consultazioni preliminari e servizi infungibili;
- requisiti di qualificazione e soccorso istruttorio;
- garanzie fideiussorie e relativi controlli;
- criteri di aggiudicazione, subappalto e modifiche contrattuali in fase esecutiva

Di seguito le FAQ aggiornate, disponibili anche sul sito istituzionale dell'Autorità ([clicca qui](#)).



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

FAQ Nuovo Codice dei Contratti pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) Aggiornate al 13 febbraio 2026

ART. 9 – PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE

1. Nel caso di appalti di lavori è possibile, prima della stipula del contratto, rinegoziare le condizioni economiche di aggiudicazione, nel caso in cui il prezzario regionale utilizzato per la stima economica dell'appalto subisca una revisione in corso di gara?

Fermo restando che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni, ai fini di una rinegoziazione prima della stipula del contratto, occorre riscontrare circostanze straordinarie ed imprevedibili sopravvenute all'aggiudicazione, estranee al normale ciclo economico e in grado di alterare in maniera rilevante le condizioni di equilibrio originarie.

La massima è consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.129-del-2-aprile-2025>

ART. 13 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Quali consorzi sono tenuti all'applicazione del codice dei contratti nel caso in cui debbano procedere all'affidamento di lavori, servizi o forniture?

Sono tenuti all'applicazione del codice dei contratti i consorzi che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi all'art. 1, lett. q) dell'allegato 1.1 al D.lgs. 36/2023, nonché i consorzi titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione ai sensi del comma 7 dell'art. 13 del D.lgs. 36/2023.

Sono, altresì, tenuti al rispetto del codice dei contratti i consorzi costituiti da privati o da soggetti misti pubblici e privati che procedono all'affidamento di determinate tipologie di lavori e di servizi connessi, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, secondo quanto disposto dall'art. 13 della Direttiva 14/2024.

ART. 14 – SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA E METODI DI CALCOLO DELL'IMPORTO STIMATO DEGLI APPALTI. DISCIPLINA DEI CONTRATTI MISTI

1. In base alle disposizioni dell'art. 14 del d.lgs. 36/2023, al fine di individuare il regime giuridico da applicare ad un contratto misto, si deve fare riferimento al criterio della prevalenza economica di una prestazione rispetto alle altre oggetto di affidamento, oppure al criterio della prevalenza funzionale della stessa?

L'art. 14, comma 18, del d.lgs. 36/2023 individua la disciplina applicabile ai contratti misti, in base al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale, in ragione dell'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dello stesso. Il Codice prevede, quindi, come unica regola generale, in tali casi, l'applicazione della disciplina relativa al tipo di appalto prevalente, da intendersi per tale, quello di valore stimato più elevato, con superamento del criterio della "prevalenza funzionale" fissato dall'art. 28 del d.lgs. 50/2016.

2. Nel caso di affidamento di servizi di consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio), come deve essere calcolata la base d'asta ed il relativo contributo all'Autorità?

Il valore complessivo dell'appalto avente ad oggetto servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) deve essere stimato calcolando l'ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione. L'importo del versamento dovuto all'Autorità andrà pertanto calcolato sulla base del predetto valore complessivo stimato del contratto.

3. Nel servizio di brokeraggio assicurativo, l'avviso di indagine di mercato deve contenere anche l'indicazione del valore del contratto?

Sì, anche nel servizio di brokeraggio assicurativo, nell'avviso di indagine di mercato, la stazione appaltante è tenuta ad individuare il valore (almeno presunto) dell'appalto, sia per rendere informato il mercato del valore economico dello stesso (in modo da consentire la formulazione di offerte adeguate e sostenibili), sia per calibrare correttamente i requisiti di partecipazione.

ART. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

1. Il consorzio tenuto all'applicazione del codice dei contratti che non disponga di proprio personale oppure non abbia personale con i requisiti e le competenze professionali richieste dalla legge per lo svolgimento dell'incarico di Responsabile Unico di Progetto, di Direttore dell'esecuzione del contratto e di Direttore dei lavori, può individuare tali figure fra i consorziati che lo costituiscono?

Il consorzio tenuto all'applicazione del codice dei contratti pubblici che non disponga di proprio personale o non abbia nel proprio organico dipendenti in possesso dei requisiti e delle competenze professionali richiesti dalla legge per lo svolgimento degli incarichi di Responsabile Unico di Progetto, di Direttore dell'esecuzione del contratto e di Direttore dei lavori, potrà individuare le diverse figure innanzi citate, tra il personale degli enti consorziati, attraverso la stipula di accordi con gli stessi, purché il personale impiegato sia in possesso delle specifiche competenze e professionalità richieste dalla natura dell'incarico. Il conferimento dell'incarico al personale degli enti consorziati dovrà, comunque, avvenire

nel rispetto di quanto previsto nello statuto, - quale atto organizzativo del consorzio medesimo - e nella Convenzione che regola il rapporto tra gli enti consorziati.

2. Il consorzio tenuto all'applicazione del codice dei contratti che non disponga di proprio personale può individuare il Responsabile per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RSA) fra i consorziati che lo costituiscono?

Il consorzio tenuto all'applicazione del codice dei contratti pubblici che non disponga di proprio personale può individuare il Responsabile per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (art. 33-ter del decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) tra il personale degli enti consorziati, attraverso la stipula di accordi con gli stessi.

Il conferimento dell'incarico al personale degli enti consorziati dovrà, comunque, avvenire nel rispetto di quanto previsto nello statuto - quale atto organizzativo del consorzio medesimo - e nella Convenzione che regola il rapporto tra gli enti consorziati.

3. In base alle disposizioni dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del d.lgs. 36/2023, in ordine alla nomina del Responsabile unico di progetto e dei Responsabili di fase, ferma la necessità di rispettare i requisiti di professionalità richiesti dal Codice, tali ruoli devono essere assegnati a specifiche tipologie di professionalità?

Il d.lgs. 36/2023 rimette alla discrezionalità delle singole amministrazioni aggiudicatrici l'individuazione del modello organizzativo ritenuto più idoneo ai fini dell'individuazione del Rup ed eventualmente dei Responsabili di fase, sulla base dei requisiti di professionalità e di competenza richiesti dall'art. 15 e dall'Allegato I.2 del Codice. Il modello organizzativo prescelto dalla singola stazione appaltante, ai fini della nomina del Rup, dovrebbe tenere conto della preferenza riconosciuta dall'art. 15 del Codice, per l'individuazione di tale figura nell'ambito dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa; in secondo luogo, il modello organizzativo prescelto dovrebbe garantire l'individuazione di un Rup in possesso di adeguati requisiti (come indicati nell'art. 15 e nell'allegato I.2) e competenze professionali, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 3 del medesimo Allegato.

ART. 66 - OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

1. È possibile inserire negli atti di indizione di una procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria una clausola che subordini l'erogazione dei compensi all'ottenimento del finanziamento?

No. Come per la generalità degli affidamenti, i compensi per i servizi di ingegneria e architettura oggetto della procedura di affidamento non possono essere subordinati all'esito della domanda di finanziamento.

2. È possibile affidare la realizzazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) congiuntamente agli altri livelli di progettazione?

No in quanto trattasi di documento che per espressa previsione dell'articolo 2 dell'Allegato I.7, deve essere redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale di cui all'articolo 1 del medesimo Allegato e preliminarmente al Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), da redigersi – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41 comma 3 del codice – ad opera del RUP secondo le prescrizioni dell'Allegato I.7. L'articolo 3 del richiamato Allegato precisa,

inoltre, che il DIP è redatto in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP ed indica – in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare – le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il rispetto dell'indicata sequenza procedurale stabilita dalle sopra richiamate disposizioni del codice dei contratti pubblici e del relativo Allegato 1.7 preclude, pertanto che il DOCFAP – qualora affidato all'esterno – possa essere affidato contestualmente ad altro livello di progettazione.

ART. 69 – ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP) E ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Può un Operatore Economico con sede in un paese extra UE, anche non firmatario di Accordi AAP, partecipare a una procedura di gara in ambito unionale? Anche in veste di ausiliaria?

L'accesso di imprese estere extra UE, appartenenti a paesi non firmatari dell'AAP o di altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata è sempre ammesso, ma non garantito. Infatti, la stazione appaltante interessata può escludere dalla gara l'O.E. motivando la propria decisione purché la stessa sia resa nota già in sede di indizione della procedura di gara. Ciò vale anche in caso in cui l'O.E. estero partecipi quale impresa ausiliaria.

Art. 76 comma 2 lett- b) AFFIDAMENTO SERVIZI INFUNGIBILI

1. La pubblicazione su riviste scientifiche internazionali in regime di “open access” effettuata dalle Università a fronte della corresponsione delle cosiddette APC (Article Processing Charge) nonché al fine di garantire la rilevanza e la diffusione dei risultati scientifici conseguiti nell'ambito delle proprie attività istituzionali di ricerca rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 36/2023?

Sì, stante la corresponsione da parte delle Università delle APC (Article Processing Charge) e trattandosi di pubblicazione finalizzata a garantire la rilevanza e l'ampia diffusione dei risultati scientifici conseguiti nell'ambito delle proprie attività istituzionali di ricerca. Tuttavia, nel caso in cui la pubblicazione si appalesi come infungibile sia in ragione del prestigio scientifico assicurato da una determinata rivista internazionale sia in virtù delle modalità di selezione effettuate dalla medesima rivista ai fini della pubblicazione può trovare applicazione la procedura semplificata di cui all'articolo 76, comma 2, lett. b) del Codice.

A tal riguardo, si ricorda che nelle more della necessaria implementazione da parte delle PAD (Piattaforme Digitali di Approvvigionamento), l'Autorità ha predisposto uno specifico modello di comunicazione (scheda “ABI), disponibile mediante l'interfaccia web della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) gestita da ANAC e relativo all'acquisizione - per importi sotto soglia europea - di beni e servizi infungibili ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera b) del Codice nei confronti di operatori economici esteri (vedasi Comunicato del Presidente del 30 luglio 2025).

Essendo le APC, di regola, di importo normalmente inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del Codice, tale modello di comunicazione può essere utilizzato dalle Università nei casi di infungibilità della pubblicazione su una specifica rivista internazionale.

ART.77 CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO

1. Quale è la finalità del ricorso allo strumento della consultazione preliminare e quale è la differenza rispetto all'indagine di mercato?

La consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico, né tantomeno, a differenza dell'indagine di mercato, può definirsi come un procedimento volto a individuare gli operatori economici da invitare nella successiva fase di selezione, ma si tratta di uno strumento attraverso cui la stazione appaltante, soprattutto negli appalti che presentano carattere di novità, può colmare il proprio gap conoscitivo acquisendo informazioni, relazioni, dati e altri documenti tecnici, da parte di operatori economici, esperti del settore o autorità indipendenti, in relazione ad ogni aspetto tecnico ritenuto utile per la preparazione della successiva procedura ad evidenza pubblica.

Art. 100 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE - e Allegato II.12 - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI

1. Per i lavori rientranti nella categoria di qualificazione OS12 B (barriere paramassi, fermaneve e simili) è necessaria la certificazione del produttore attestante il corretto montaggio e la corretta installazione dei beni oggetto della medesima categoria?

No. La certificazione in questione, ai sensi di quanto espressamente previsto dal combinato disposto degli articoli 18 comma 22 dell'Allegato II.12 e 15 comma 1 lett. p) dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici, rappresenta un presupposto necessario ai fini del collaudo "limitatamente" ai lavori rientranti nella diversa categoria di qualificazione OS 12-A (barriere stradali di sicurezza). Per questi ultimi il legislatore ha dettato una disciplina speciale, non applicabile per analogia ai lavori riconducibili alla diversa categoria di qualificazione OS 12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili), rispetto ai quali né il Codice né i richiamati Allegati prescrivono il medesimo adempimento.

ART. 101 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione sulla ripartizione delle quote di esecuzione dei lavori per categorie può essere oggetto di soccorso procedimentale?

Sì, l'integrazione dichiarativa è consentita purché il RTI sia complessivamente in possesso dei requisiti di qualificazione e abbia già indicato le quote di partecipazione riferite all'insieme delle categorie dei lavori.

Infatti, la stazione appaltante, nell'ambito dell'attivazione del soccorso procedimentale ai sensi dell'art. 101, comma 3, può sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, purché non ne modifichi i contenuti.

ART. 106 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. Quali garanzie fideiussorie possono essere rilasciate alle PA?

Secondo la normativa bancaria e assicurativa, le garanzie nella forma di fideiussioni e polizze fideiussorie possono essere validamente rilasciate solo da alcune categorie di

operatori finanziari, autorizzati secondo la propria disciplina di settore. Nello specifico si tratta di:

- banche;
- intermediari finanziari non bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario ("Intermediari 106");
- confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario ("confidi maggiori");
- imprese di assicurazione, purché abilitate all'esercizio del ramo cauzioni (art. 2 del d.lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni private).

La Banca d'Italia e l'IVASS, curano la tenuta di albi ed elenchi dei soggetti autorizzati.

2. Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da una banca italiana?

Se un soggetto si qualifica come "banca" e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nell'albo delle banche, consultabile sul sito della Banca d'Italia. È possibile verificare l'iscrizione nella sezione "Banche" o anche cliccando in alto a destra su "Ricerca storica/avanzata" e inserendo la denominazione della banca o il codice meccanografico di 4 cifre. Tale codice è anche noto come codice ABI e viene indicato dalle banche nelle comunicazioni ufficiali, insieme alla denominazione sociale.

Attenzione! Bisogna accertarsi anche che non vi siano annotazioni relative a provvedimenti di liquidazione, di revoca della licenza bancaria o di cancellazione dall'albo, soprattutto se si usa la funzione "ricerca storica/avanzata".

3. Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da una banca estera?

Per sapere se una banca estera è legittimata a operare in Italia, deve risultare iscritta nell'albo delle banche consultabile sul sito della Banca d'Italia.

In questo caso si può ricercare la banca cliccando a sinistra sulla sezione "Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia"; attraverso la funzione "Ricerca storica/Ricerca avanzata", selezionando la maschera "Ricerca avanzata negli albi ad una data" è possibile impostare la ricerca per la nazionalità della banca.

Inoltre, bisogna verificare che nella scheda "Attività autorizzate/notificate" sia presente la voce il "Rilascio garanzie e impegni di firma".

Inoltre, sul registro dell'European Banking Authority (EBA), sezione "Credit institution", si può verificare il Paese dell'UE o dello Spazio Economico Europeo che ha rilasciato l'autorizzazione o in cui sono insediate le succursali.

4. Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un intermediario finanziario italiano?

Un soggetto non bancario che si qualifica come "Intermediario finanziario" e ha sede legale in Italia, deve essere iscritto all'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario ed essere autorizzato al rilascio di garanzie.

È possibile verificare se un intermediario finanziario è abilitato a prestare garanzie nell'apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, pubblicato sul sito della Banca d'Italia.

Si ricorda che le società fiduciarie, pure iscritte nella sezione dell'albo ex art. 106 TUB, e gli operatori di microcredito non possono rilasciare garanzie.

5. Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un intermediario finanziario estero?

Anche gli intermediari finanziari non bancari con sede legale all'estero possono rilasciare fideiussioni in Italia. Per verificare se un intermediario finanziario estero è abilitato al rilascio di garanzie, bisogna consultare gli albi e elenchi di vigilanza, sezione "Banche ed altri intermediari esteri abilitati in Italia" e controllare che nella scheda delle "Attività autorizzate/notificate" sia presente la voce "Rilascio garanzie e impegni di firma".

6. Quali controlli si possono compiere quando la fideiussione risulta rilasciata da un Confidi?

Quando il soggetto che presta la fideiussione si qualifica come confidi, questo deve essere iscritto nell'albo degli intermediari ex art. 106 del TUB ed essere abilitato a rilasciare fideiussioni nei confronti del pubblico. I confidi iscritti a tale albo sono detti "confidi maggiori".

È possibile verificare se un confidi maggiore è abilitato a prestare garanzie per appalti nell'apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, pubblicato sul sito della Banca d'Italia.

Invece, i cosiddetti "confidi minori", pur svolgendo attività di natura finanziaria, non sono iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB ma nell'elenco tenuto dall'Organismo Confidi Minori (OCM) e non sono autorizzati al rilascio di fideiussioni a beneficio delle P.A..

Attenzione! Pertanto, se il soggetto confidi proponente la garanzia è iscritto nell'elenco tenuto dall'Organismo Confidi Minori (OCM) oppure dichiara di essere iscritto nell'elenco ex art. 155, co. 4, TUB, precedentemente tenuto dalla Banca d'Italia ed oggi dismesso, il soggetto non è autorizzato a rilasciare garanzie nei confronti della PA o di terzi. È opportuno, in tal caso, segnalare il soggetto all'OCM tramite i riferimenti presenti sul sito web dell'Organismo.

7. Quali controlli si possono compiere quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa assicurativa italiana?

Se un soggetto si qualifica come "impresa di assicurazione" e ha sede legale in Italia, deve risultare iscritto nel Registro delle imprese di Assicurazione (c.d. RIGA) consultabile sul sito dell'IVASS. È possibile verificare l'iscrizione inserendo la denominazione della impresa.

Sul sito di IVASS è anche possibile verificare direttamente, nella sezione in Home page dedicata alle "Garanzie finanziarie per le P.A." le imprese di assicurazione italiane abilitate ad operare nel ramo Cauzioni, censite nell'apposito elenco, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall'art. 106, comma 3 del Codice degli appalti.

Si ricorda che le Società di Mutuo Soccorso non sono soggetti vigilati né dall'IVASS né dalla Banca d'Italia e non sono autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie.

Attenzione! L'assenza della denominazione negli elenchi sopra indicati indica la mancata autorizzazione a esercitare nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la denominazione indicata nella polizza compare eventualmente nell'Elenco sul sito IVASS degli "avvisi imprese non autorizzate o non abilitate", consultabile nei Quick link della sezione "Per i 5

consumatori". Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questa lista, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative.

Si suggerisce inoltre di verificare anche [l'elenco degli avvisi dei casi di contraffazione](#), anch'esso consultabile nel Quick link della sezione "Per i consumatori".

8. Quali controlli si possono compiere quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa assicurativa estera?

Anche le imprese di assicurazione estere, purché risultino abilitate a operare in Italia secondo il cosiddetto passaporto europeo, possono rilasciare polizze fideiussorie a garanzia di appalti e finanziamenti pubblici. Per sapere se una compagnia estera è legittimata a operare in Italia, si può consultare [il Registro delle imprese](#) (RIGA) sul sito dell'IVASS.

Se una compagnia assicurativa indica come sede un Paese estero, nella sezione "[Garanzie finanziarie per la P.A.](#)" in Home page del sito IVASS occorre consultare direttamente anche [l'elenco delle imprese estere abilitate al Ramo Cauzione](#), estratto da RIGA. Accanto a ciascuna denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile verificare la polizza ai sensi dall'art. 106, comma 3 del Codice degli appalti.

Se non è indicata alcuna modalità, significa che l'impresa non ha comunicato all'IVASS nessuna modalità. Si suggerisce in tal caso di contattare l'IVASS a ivass@pec.ivass.it

Inoltre, sul [registro dell'European Insurance and Occupational Pensions Authority](#) (EIOPA), è possibile verificare il Paese dell'UE o dello Spazio Economico Europeo dove ha sede l'impresa estera e che ha rilasciato l'autorizzazione.

Attenzione! Se non si rinviene la denominazione della compagnia negli elenchi sopra indicati, vuol dire che la stessa non è autorizzata/abilitata a esercitare in Italia nel ramo cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la medesima denominazione compare eventualmente nell'elenco pubblicato sul sito IVASS degli "[avvisi imprese non autorizzate o non abilitate](#)", consultabile nei Quick link della sezione "Per i consumatori". Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questo elenco, in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni normative.

Si suggerisce inoltre di verificare anche [l'elenco degli avvisi dei casi di contraffazione](#), anch'esso consultabile nei Quick link della sezione "Per i consumatori".

Dopo aver svolto i necessari approfondimenti, se residuano dubbi e non si è riusciti ad avere conferma della validità della garanzia, è possibile scrivere all'IVASS (ivass@pec.ivass.it).

9. Quali controlli si possono compiere quando sulla polizza fideiussoria compare anche il nome di un intermediario assicurativo che la ha distribuita (es. broker, agente assicurativo, ecc.)?

Qualora sulla polizza compaia anche il nome di un soggetto che si qualifica come intermediario o distributore assicurativo (es: broker, agente assicurativo...) delle polizze della compagnia, è opportuno verificare che il soggetto distributore sia iscritto nel [Registro Unico degli intermediari](#) - RUI, presente sul sito dell'IVASS.

10. Cosa si può fare per verificare se la garanzia è falsa o contraffatta?

Oltre alle verifiche sul soggetto finanziario (banca, intermediario 106, confidi o impresa di assicurazione) di cui alle FAQ precedenti, si raccomanda di effettuare alcuni controlli anche sulla garanzia stessa.

Prima di tutto occorre controllare che il marchio, la denominazione o altri elementi identificativi presenti nei documenti contrattuali non siano contraffatti, ma corrispondano esattamente a quelli di un soggetto autorizzato. Infatti, in caso di fideiussioni o di polizze

false, la documentazione contrattuale potrebbe riproporre, magari con lievi modifiche, marchi, denominazioni o altri elementi identificativi di intermediari molto conosciuti.

Per compiere questa verifica può essere utile fare un raffronto tra i marchi, le denominazioni o gli altri elementi identificativi riportati sulla documentazione contrattuale e quelli presenti sui siti web degli intermediari italiani o esteri autorizzati ai quali in apparenza si riferiscono.

A tal fine, può essere utile anche verificare che gli estremi di identificazione della banca, dell'intermediario finanziario (ad esempio il codice ABI) o della compagnia di assicurazione (ad esempio il codice IVASS) riportati nel contratto o nella polizza siano perfettamente identici a quelli riportati negli albi e negli elenchi tenuti da Banca d'Italia e IVASS (vedi FAQ precedenti).

Chi rilascia garanzie false potrebbe, inoltre, utilizzare la denominazione, i marchi o altri elementi distintivi di soggetti regolarmente autorizzati al rilascio di garanzie, ma che nei fatti non sono operativi nel settore.

Si raccomanda di non chiedere informazioni o conferme usando i recapiti indicati nella documentazione contrattuale perché potrebbe trattarsi di recapiti di comodo (ad esempio, quelli degli stessi autori della contraffazione). Per le stesse ragioni si consiglia di non effettuare ricerche sul web utilizzando indirizzi o collegamenti ipertestuali presenti sui documenti forniti dal presunto garante poiché potrebbero ricondurre a siti web contraffatti. Negli elenchi dei soggetti abilitati al rilascio di polizze fideiussorie (vedi FAQ n. 8), l'IVASS indica i recapiti presso cui è possibile verificare la polizza.

ART. 108 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Nelle procedure di affidamento di lavori in quali casi è obbligatorio il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?

L'articolo 108 comma 2 del decreto legislativo 36/2023 rende obbligatorio il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo, pertanto, la possibilità del ricorso al minor prezzo, per "gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione" (lett. d) per "gli affidamenti di appalto integrato" (lettera e) e per i "contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo" (lettera f).

L'impossibilità del ricorso al criterio del minor prezzo relativamente ai suddetti casi è, altresì, esteso dal vigente codice dei contratti pubblici anche agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, stante l'espressa formulazione dell'articolo 50 comma 4 che, relativamente alle procedure di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), per le quali possono essere utilizzati entrambi i criteri, fa salva l'eccezione di cui al richiamato articolo 108 comma 2.

Per le fattispecie di cui alle lettere d), f) ed e) si conferma, quindi, a prescindere dall'importo dell'affidamento, l'utilizzo esclusivo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.

2. Nel caso di gare da aggiudicare a prezzo fisso si applica la disposizione di cui all'articolo 108, comma 9, secondo cui nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale?

Sì, anche nelle gare a prezzo fisso l'operatore economico deve indicare separatamente, nell'offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza. Come chiarito nella Relazione Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, aggiornato con Delibera n. 365/2025, la stazione appaltante deve poter verificare che l'operatore economico, pur in presenza di un'offerta economica complessivamente non ribassata, non abbia l'intenzione di imputare ad altre voci di spesa o all'utile una quota maggiore di quella stimata dalla stazione appaltante e di ridurre conseguentemente quanto riservato alla manodopera.

ART. 119 – SUBAPPALTO

1. Ai fini della modalità di dichiarazione del subappalto necessario (D.lgs. n. 36/2023, art. 119 e art. 30 dell'Allegato II.12), si può ritenere ammissibile e sufficiente una dichiarazione generica – Dichiarazione generica inserita nel riquadro del DGUE dedicato al subappalto?

Sì, a fronte di una documentazione di gara (domanda di partecipazione o DGUE) che non contenga la previsione di un'apposita dichiarazione sul ricorso al c.d. subappalto necessario, deve ritenersi a questo fine sufficiente la compilazione del riquadro del DGUE dedicato al subappalto, nel quale è indicata la volontà dell'operatore di subappaltare i lavori di qualificazione necessaria, con l'indicazione delle relative categorie, senza che occorra una dichiarazione formalmente differenziata da quella che vale anche per il subappalto semplice.

ART. 120 - MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. In un contratto avente ad oggetto una pluralità di lotti aggiudicati allo stesso operatore economico, se uno dei lotti si esaurisce prematuramente la stazione appaltante può attingere dalle risorse destinate ai lotti ancora capienti per aumentare corrispondentemente il volume del lotto esaurito?

No. I diversi lotti, benché confluiti in un unico contratto, sono stati oggetto di offerte separate a partire da differenti importi stimati a base di gara. Per questo motivo la loro modifica quantitativa in una fase successiva alla stipula del contratto, anche se non modifica l'importo complessivo del contratto, se eccede i limiti stabiliti dall'articolo 120 del codice dei contratti pubblici, determina, rispetto al singolo lotto, una violazione del principio di concorrenza. In applicazione dell'articolo 120 del codice, pertanto, ogni singolo lotto, può essere modificato se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10% del valore iniziale del lotto per i contratti di servizi e forniture; il 15% del valore iniziale del lotto per i contratti di lavori (articolo 120, comma 3). Se i documenti iniziali di gara lo hanno previsto, ogni lotto può anche essere modificato entro i limiti del quinto d'obbligo ai sensi del comma 9 dell'articolo 120.

N15-26 - Settantesimo elenco dei soggetti abilitati alla verifica delle attrezzature di lavoro

Adottato, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il settantesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Facendo seguito alla notizia N13-26 di ANCE FVG Informa n°8/2026, si informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 16 del 5 marzo 2026, ha adottato il settantesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Tale elenco, allegato al predetto decreto, è un parziale aggiornamento del sessantanovesimo elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.L. 11.4.2011 adottato con decreto direttoriale del 24 febbraio 2026, n. 14.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "*Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo*";

VISTO il punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, il quale prevede che l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati sia disposta "*con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico*";

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 agosto 2011, n. 21, concernente "*Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011*";

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 maggio 2017, n. 11, concernente "*Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025, n. 88, con il quale è stato conferito al dott. Gennaro Gaddi l'incarico di titolare della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 settembre 2023, n. 110 e s.m.i. con il quale è stata ricostituita la Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 dicembre 2025, n. 157 con il quale la dott.ssa Maria Teresa Palatucci, dirigente della divisione II "Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Segreterie Commissioni e Comitati. Attività internazionale" della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative è stata delegata, tra l'altro, alla firma di tutti gli atti, ivi compresi i decreti del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione del Ministero della salute e con il Direttore Generale consumatori e mercato del Ministero delle Imprese e del made in Italy 24 febbraio 2026, n. 14 con il quale è stato adottato il 69° elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011;

TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che *"L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3"*;

VISTE le istanze di rinnovo dell'iscrizione quinquennale nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011 dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentate dalle società *ICT Genesia s.r.l.* e *Studio Coletto STP s.r.l.*;

VISTI i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze richiamate in precedenza;

CONSIDERATO altresì che, sulla base di quanto rappresentato innanzi, è possibile procedere ad un parziale aggiornamento del 69° elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 24 febbraio 2026, n. 14

DECRETA

Articolo 1

(Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l'iscrizione delle società *ICT Genesia s.r.l.* e *Studio Coletto STP s.r.l.* nell'elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.I. 11.4.2011, è rinnovata per cinque anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Articolo 2

(Variazione delle abilitazioni)

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni risultanti nell'elenco adottato con decreto direttoriale 24 febbraio 2026, n. 14 richiamato in premessa, sono modificate dalla data del presente decreto per la società *ICT Genesia s.r.l.*
2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nell'elenco allegato al presente decreto.

Articolo 3

(Elenco dei soggetti abilitati)

1. Tenuto conto di quanto stabilito agli articoli 1 e 2 del presente decreto, è adottato il 70° elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il 69° elenco adottato con decreto direttoriale 26 gennaio 2026, 24 febbraio 2026, n. 14.

Articolo 4

(Obblighi dei soggetti abilitati)

1. Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
3. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
6. All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione "Trasparenza/Pubblicità legale".

Direzione Generale per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro e per le
politiche assicurative

Il Dirigente delegato
Maria Teresa Palatucci

Direzione generale della
prevenzione

Il Direttore generale
Sergio Iavicoli

Direzione generale
consumatori e mercato

Il Direttore generale
Gianfrancesco Romeo



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008"

Settantesimo elenco

ABP s.r.l.
Via Friuli, 88 - 20135 Milano

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta												X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ACCERTA S.p.A.
Via Angelo Mammi, snc - 84016 Pagani (SA)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

AD s.r.l.
Corso G. Arnaud, 28 - 10088 Volpiano (TO)

Scadenza iscrizione: 28/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

AGENZIA BELTRAMO s.r.l.
Via Monviso, 96 - 12034 Paesana (CN)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X			X	X	X									
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X			X			X	X										
Toscana	X	X	X	X	X		X	X										
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X		X	X		X	X	X										

APAVE ITALIA CPM s.r.l.
Via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (BS)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X					
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige												X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ASACERT Assessment and Certification S.p.A. Società Benefit

Piazzetta Umberto Giordano, 2 - 20122 Milano

Scadenza iscrizione: 13/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ASSOVER S.r.l.
Piazza Libertà, 6 - 45028 Masi (PD)

Scadenza iscrizione: 04/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X			X		X									
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

AVAL s.r.l.
Via Statuto, 6 - 12100 Cuneo

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X		X	X										
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Liguria	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X													
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AZZURRA Certificazioni s.r.l.
Via Capitano Luca Mazzella, 6 - 82100 Benevento

Scadenza iscrizione: 28/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.**Viale Monza, 347 - 20146 Milano**

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X			
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X													
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l.

Via Giambologna, 38 - 52100 Arezzo

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

CEC - Consorzio Europeo Certificazione

Via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (MI)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto												X	X	X	X	X	X	X

CENPI s.c.r.l.
Via Malta, 12 - 24124 Brescia

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Sardegna	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CERTAT s.r.l.
Via Mentana, 27 e - 05100 Terni

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CERTIFOR S.r.l. - Organismo di certificazione e Ispezione

Via Federico Avio, 2 - 16151 Genova

Scadenza iscrizione: 03/10/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

CERVINO s.r.l.**Piazza Nicolò Barabino, 10/5 - 16149 Genova**

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X				X							
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CON.FOR s.r.l.

Via Grotta Scacciamosca, 10 - 03030 Castrocielo (FR)

Scadenza iscrizione: 20/09/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X			X

CONTROL s.r.l.
Via A. Montagna Z.I. - 72023 Mesagni (BR)

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CTE - Certificazioni s.r.l.
Viale del Lavoro, 14 - 35020 Ponte San Nicolò (PD)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X										
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

CVE Engineering s.r.l.
Via Alessandro Chiampan, 34 - 36045 Lonigo (VI)

Scadenza iscrizione:

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna												X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X

DAOS s.r.l.
Via del Carroccio, 4 - 22063 Cantù (CO)

Scadenza iscrizione: 21/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Piemonte	X		X	X			X	X				X	X	X	X			

DEKRA Testing and Certification s.r.l.
Via Fratelli Gracchi, 27 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Scadenza iscrizione: 01/07/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X			X					X	X	X	X	X	X	X

E.C.S. Europe Certification Service s.r.l.

Via Cremona, 36 - 46100 Mantova

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

E.L.T.I. European Lift Testing Italia s.r.l.

Via A. Bargoni, 8 - 00153 Roma

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lazio	X	X	X			X	X	X	X	X	X							

E.M.Q. - DIN s.r.l.
Strada Provinciale 231, n. 14 - 70033 Corato (BA)

Scadenza iscrizione: 20/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X			X					X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X			X	X										
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X														
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Marche	X	X				X	X	X	X	X	X							
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X				X	X										

E.S.C. Engineering Safety Certification s.r.l.

Via Liguria, 2 - 93100 Caltanissetta

Scadenza iscrizione: 19/06/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X		X															

E.T.C. European Technological Certification s.r.l.

Via Savona, 97 - 20144 MILANO

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

ECI – Ente di Certificazione & Ispezione S.r.l.

Via Tofaro, 42/F - 03039 Sora (FR)

Scadenza iscrizione: 26/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X				X	X				X	X					
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

ECO Certificazioni S.p.A.
Via Mengolina, 33 - 48018 Faenza (RA)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ecos Italia S.r.l.
Via Santa Lucia, 39 - 80132 Napoli

Scadenza iscrizione: 12/01/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							

ECOTECH s.r.l.**Via Bruno Colli, 4 - 06135 Ponte S. Giovanni (PG)**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELLISSE s.r.l.
Strada dei Ronchi, 29 - 10133 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

EN.P.I. s.r.l.
Via Cinthia, 41 - 80126 Napoli

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X													
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X							X								
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

Ente Certificazione Macchine s.r.l.

Via Ca' Bella, 243/A-B - 40050 Loc. Castello di Serravalle - VALSAMOGGIA (BO)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

Ente Certificazioni S.P.A.
Via Courmayer, 78 - 00135 Roma

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X		X	X										
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X		X	X			X	X				X						

EURISP ITALIA s.r.l.
Corso Peschiera, 219 - 10141 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							

Eurocert s.p.a.
Via Triulziana, 10 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X	X									
Emilia Romagna	X	X	X	X			X	X	X									
Toscana	X	X	X	X			X	X	X									

EUROFINS-MODULO UNO s.r.l.

Via Cuorgné, 21 - 10156 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

EV - Euroverifiche S.r.l.
Via del Giordano, 9 - 26100 Cremona

Scadenza iscrizione: 22/11/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X	X			X											
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X										
Lombardia	X	X	X	X			X	X										
Puglia	X	X	X	X			X											
Sicilia	X	X	X	X			X	X										

EZI Inspections s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 125 - 30038 Spinea (VE)

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Veneto	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X

GENERAL - INSPECTION s.r.l.

Via Parini, 3 - 20156 San Fermo della Battaglia, località Cavallasca (CO)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE s.r.l.

Via Cristoforo Colombo, 5 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Scadenza iscrizione: 13/02/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

GV VERIFICHE s.r.l.

Via Tesa Varoni, s.n.c. - 82016 Montesarchio (BN)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

HT s.r.l.
Via San Donato, 242 - 51100 Pistoia

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A.**Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata						X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria												X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X				X	X				X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna												X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I.N.C. - Istituto Nazionale di Certificazione s.r.l.

Piazza Carità, 15 - 81025 Marcianise (CE)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

I.P.I. – Ingegneria per l'Industria s.r.l.**Piazza A. Mancini, 4 - 00196 Roma**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

IBV - Italy Bureau Of Verification s.r.l.

Via G. Carducci, 12 - 20123 Milano

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Scadenza iscrizione: 20/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ICT Genesis s.r.l.
Via Triulziana, 10 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Scadenza iscrizione: **07/03/2031**

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	S	S	S	S	S	S	S
Friuli Venezia Giulia		X	X		X		X	X	X	X		S	S	S	S			S
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	S	S		S			S
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	S	S	S	S	S	S	S
Marche	X	X	X	X			X	X		X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	S	S	S	S	S		S
Toscana	X	X	X	X			X	X		X	X	S	S	S	S			S
Trentino Alto Adige	X	X	X	X			X	X		X		S	S	S	S	S	S	S
Valle D'Aosta	X	X	X	X			X	X	X	X	X	S	S	S	S			S
Veneto	X	X	X	X			X	X	X	X	X	S	S	S	S			S

IES Ingegneria e sicurezza Degasperi s.r.l.

Via Marie Curie, 17 - 39100 Bolzano

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

IGQ - Istituto Italiano di Garanzia della Qualità
Via Giosuè Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X														

Ipem s.r.l.
Via Virgilio , 110 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Scadenza iscrizione: 13/02/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X					

IS.I Istituto d'ingegneria, Sicurezza e Verifiche s.r.l.

Via Torino, 3 - 92024 Canicattì (AG)

Scadenza iscrizione: 17/06/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X	X		X			X	X										

ISIS s.c.r.l.
Via Stresa, 15 - 20125 Milano

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

ISPEDIA s.r.l.
Piazza Vittoria, 1 - 25043 Breno (BS)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

ITAVERIFICHE S.r.l.

Via del Giordano, 9 - 92610 Cremona

Scadenza iscrizione: 25/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X			X	X										
Veneto	X	X	X	X			X	X										

IVEC s.r.l.
Via Martiri 11/09/2001, n. 11 - 70022 Altamura (BA)

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

Kuadra s.r.l.
Via Barbugine, 115/C - 37053 Cerea (VR)

Scadenza iscrizione: 17/06/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

M2a di Matteoni Marco s.a.s.

Via Romana 615/N - 55100 Lucca

Scadenza iscrizione: 18/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X		

MAXWELL VERIFICHE S.R.L.

Via Giovanni Antonio Campano, 105 - 80145 Napoli

Scadenza iscrizione: 09/03/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X				X	X										

MCJ s.r.l.
Corso Rosselli, 73 - 10129 Torino

Scadenza iscrizione: 17/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

METIDE s.r.l.
Via Francesco Lattanzio, 103 - 71126 Bari

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X			X	X		X	X							
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X			X	X			X							
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X		X	X	X		X	X							
Molise	X	X	X	X			X	X										
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X			X	X										

Norma s.r.l.
Via Sindaco Guariglia, 7 - 73100 Lecce

Scadenza iscrizione: 16/05/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NORMATEMPO s.r.l.
Via del Gibuti, 1 - 10064 Pinerolo (TO)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X			X	X										
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l.

Via P. Nenni, 32 - 00036 Palestrina (RM)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

O.EMME.BI. S.r.l.
Viale Magna Grecia n. 119 - 74123 Taranto

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OCERT - Organismo Certificazioni Tecniche s.r.l.

Via Spalato, 65/B - 10141 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

Powergrid s.r.l.
Via del Gallitello, 90 - 85100 Potenza

Scadenza iscrizione: 15/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

PRE JOB INSPECTIONS S.r.l.
Via Coghinas, 7 - 08048 Tortolì (NU)

Scadenza iscrizione: 17/06/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sardegna	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

PRO.VE.CO. Engineering Service s.r.l.

Via Pio XII, 100 - 74121 Taranto

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

PRO-CERT s.r.l.
Via Madrid, 10 - 41049 Sassuolo (MO)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

PROSYSTEM ENGINEERING s.r.l.
Via Vecchia di Buriasco, 10/D - 10064 Pinerolo (TO)

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 Genova

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata												X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sardegna												X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

SAFETY SISTEM S.r.l.
Via G. Falcone, 22 - 87100 Cosenza

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X			X	X	X									
Puglia	X	X	X	X			X	X	X									

SECUR CONTROL VERIFICHE s.r.l.

Via Traversa Valdichiana Ovest, 22 - 53049 Torrota di Siena (SI)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Seveco s.r.l.
Viale Roma, 5 - 13900 Biella (BI)

Scadenza iscrizione: 16/05/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

SICURCERT s.r.l.
Via Spontini, 10 - 51100 Pistoia

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SIDEL S.p.A.
Via Tosarelli 362 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X			X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X					
Toscana	X	X	X	X			X	X		X		X	X			X		X
Veneto	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X

SIDELMED s.p.a.**Via Il Demanio, 1 Piazza del Galdo - 84085 Mercato San Severino (SA)**

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

SO.VE.P.I. Società Verifiche Periodiche Impianti s.r.l.

Via Pietro Tacca, 2 - 54100 Massa (MS)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Studio Coletto STP s.r.l.
Via Salgari, 9 - 30036 Santa Maria di Sala (VE)

Scadenza iscrizione: **07/03/2031**

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X				X	X		X	X							
Lombardia	X	X	X	X			X	X		X								
Piemonte	X	X	X				X	X		X								
Veneto	X	X	X	X			X	X		X	X							

T&A s.r.l.
Via Romolo Murri, 29 - 48124 Ravenna

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X		X											

TECNICA s.r.l.
Via Alessandro Volta, 14 - 18038 Sanremo (IM)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIVENETO s.r.l.**Via 8/9 Maggio 1848, 70 - 31041 Cornuda (TV)**

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.

Via Del Commercio 6/A - 29122 Monte Roberto (AN)

Scadenza iscrizione: 30/06/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TÜV ITALIA s.r.l.
Via Fulvio Testi 280/6 - 20126 Milano

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

TVE s.r.l.
Via Kufstein, 1 - 38121 Trento

Scadenza iscrizione: 12/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Trentino Alto Adige	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X		X
Veneto	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X			X

Univer Italia s.r.l.
Via Cavour 145 - 55011 Altopascio (LU)

Scadenza iscrizione: 10/08/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

V.E.M. s.r.l.
Via Bellini, 5 - 24022 Scanzorosciate (BG)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X					X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VAI - Verificatori Associati Italiani s.r.l.
Via San Francesco, 117 - 27055 Rivanazzo TERME (PV)

Scadenza iscrizione: 20/02/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia-Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Via IX Agosto, 11 - 34170 Gorizia

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VEC s.r.l.
Viale Alessandro Volta 12/14R - 50131 Firenze

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VECOS Italia s.r.l.
Strada Ponte del Marchese, 24 - 36100 Vicenza

Scadenza iscrizione: 17/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X		X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X		X
Trentino Alto Adige	X	E	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X

VENETA ENGINEERING s.r.l.

Via Lovanio, 8/10 - 37135 Verona

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERICERT s.r.l.
Via L. Masotti, 5 - 48123 Ravenna

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X			X	X				X	X					
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Lombardia	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.
Via Luigi Pellizzo, 39/M - 35124 Padova

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X															
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Lazio	X	X	X	X	X		X	X										
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X
Toscana	X		X	X			X	X										
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERIFICHE s.r.l.
Via Luigi Einaudi, 20/c - 61032 Fano (PU)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X	X

Verimpianti s.r.l.
Via Volturmo, 58 - 00185 Roma

Scadenza iscrizione: 12/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

Verimpresa s.r.l.
Corso Nazionale, 5 - 19126 La Spezia

Scadenza iscrizione: 13/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

VERIT s.r.l.
Via G. Oberdan, 12/A - 25014 Castenedolo (BS)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Vertest S.r.l.

Via della Fricca, 38 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN)

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X					
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X									

VIEM s.r.l.
Via dei Salesiani, 26 - 95128 Catania

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

VIR S.r.l.
Via Messina, 244 - 95127 Catania

Scadenza iscrizione: 26/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.

Via A. Gramsci, 7 - 74014 Laterza (TA)

Scadenza iscrizione: 21/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lazio	X	X	X	X			X	X	X	X						X		
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								